561ª SEDUTA

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1957

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

e del Presidente MERZAGORA

INDICE

Commissione parlamentare:

Variazioni nella composizione . . . . . *Pag.* 23275

Commissione speciale:

Designazione di membri 23275

Corte costituzionale:

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità 23276

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 23275

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 23284

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 23276

Presentazione di relazione 23276

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, recante norme integrative del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 145 » **(2066)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

BARBARESCHI . . . . . *Pag.* 23277

CARMAGNOLA 23277

GAVINA 23278

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 23281

VACCARO, *relatore* 23280

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulle tombe di guerra, con annessi scambi di note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955 » **(1947)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione):

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 23285

GERINI, *relatore* 23285

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi in Roma il 12 novembre 1953 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania: *a*) Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali e relativo scambio di Note; *b*) Scambio di Note riguardante gli

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Accordi conclusi in Roma tra i due Paesi il 5 e il 12 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali e il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per invenzioni industriali » (1948) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione):

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . *Pag.* 23286
GERINI, *relatore* 23286

« Adesione ai seguenti atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947 e loro esecuzione: *a*) Protocollo di emendamento della parte 1ª degli articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale; *b*) Protocollo di emendamento del preambolo e delle Parti II e III dell'Accordo generale; *c*) Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche dell'Accordo generale » (1956) (Approvazione):

FERRETTI, *relatore* 23286
FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 23286

« Adesione dell'Italia al Protocollo relativo alla Commissione internazionale dello stato civile, firmato in Berna il 25 settembre 1950 ed al Protocollo addizionale firmato in Lussemburgo il 25 settembre 1952 » (1957) (Approvazione):

CERULLI IRELLI, *relatore* 23287
FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 23287

« Approvazione ed esecuzione degli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria, il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G A T T.) del 30 ottobre 1947 con annesse liste di concessioni tariffarie » (1958) (Approvazione):

FERRETTI, *relatore* 23288
FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 23288

« Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole del 27 febbraio, 5 luglio, 30 ottobre 1956 » (1953-*Urgenza*) (Discussione e approvazione):

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . *Pag.* 23289
MARTINI, *relatore* 23289

Disegno di legge costituzionale:

« Scadenza del termine di cui alla XIª delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione » *già disegno di legge*: « Proroga del termine di cui alla XI delle " Disposizioni transitorie e finali " della Costituzione » (592) (*Di iniziativa del senatore Magliano*) (Discussione e approvazione in prima deliberazione):

PRESIDENTE 23300
AGOSTINO . . . . . 23293 e *passim*
BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 23297
CONDORELLI 23302
FRANZA . . . . . 23296 e *passim*
MAGLIANO . . . . . 23290 e *passim*
NACUCCHI 23294
PIECHELE, f f. *relatore* . . . . . 23295 e *passim*

Interrogazioni:

Annunzio 23306
Annunzio di risposte scritte 23276

Per le ferie estive - Bilancio dell'attività del Senato:

PRESIDENTE 23303
SCHIAVI 23303
ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio* 23306

Proclamazione a senatore del candidato Clarenzo Menotti 23275

ALLEGATI AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni 23309

Elenco di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale 23325

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta precedente.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Proclamazione a senatore del candidato Clarenzo Menotti.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni ha comunicato che nella sua seduta del 24 luglio 1957, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione della Lombardia, in seguito alla morte del senatore Antonio Banfi, ha riscontrato che fra i non eletti del Gruppo cui il defunto senatore apparteneva ha ottenuto la maggiore cifra individuale il candidato Clarenzo Menotti.

Nel dare atto alla Giunta di tale comunicazione, proclamo senatore il candidato Clarenzo Menotti per la Regione della Lombardia.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Designazione di membri di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Informo che, in base alle designazioni fornite dai Gruppi parlamentari, saranno chiamati a far parte della Commissione speciale da istituirsi per l'esame dei trattati sull'Euratom ed il Mercato comune, i seguenti senatori: Amadeo, Azara, Battista, Carboni, Cerulli Irelli, De Luca Carlo, Di Rocco, Ferretti, Focaccia, Galletto, Giua, Guariglia, Guglielmone, Jannaccone, Mancinelli, Mariotti, Molè, Montagnani, Santero, Sereni, Spano e Valenzi.

Variazioni nella composizione di Commissione parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta del Gruppo libero-social-repubblicano, ho chiamato a far parte della Commissione parlamentare sui testi unici in materia di imposte dirette e sulle norme per la riscossione il senatore Battaglia, in sostituzione del senatore Amadeo.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

dei senatori Fortunati, Minio, Asaro, Boccassi, Bolognesi, Bosi, Cappellini, De Luca Luca, Fanfuzzi, Flecchia, Gervasi, Gramegna, Molinelli, Montagnani, Pesenti, Pucci, Ristori, Roffi, Scoccimarro, Sereni, Spezzano e Terracini:

« Provvedimenti per il riordinamento della finanza locale e per il funzionamento della Cassa depositi e prestiti » (2087);

del senatore Angelini Cesare:

« Miglioramento delle pensioni degli iscritti alla Cassa per la previdenza marinara e modifiche di alcune norme previdenziali » (2089);

dei senatori Tomè, Baracco, Tessitori e Cenini:

« Soppressione della imposta comunale di consumo sulle acqueviti, sui liquori e sull'alcoole ed istituzione di una addizionale all'imposta erariale di fabbricazione dell'alcoole etilico non denaturato. Modifica al regime della imposta di consumo per i prodotti di cui alla nota 2 dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703 » (2090).

Comunico inoltre che il Ministro del tesoro ha presentato il seguente disegno di legge:

« Estinzione anticipata di alcuni debiti dello Stato facenti carico a più esercizi finanziari » (2088).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegno di legge alla approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito il seguente disegno di legge all'esame e all'approvazione:

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Interpretazione autentica del comma primo dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429 » (2078), d'iniziativa dei deputati Lozza ed altri, previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Trabucchi ha presentato la relazione sul disegno di legge:

« Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria » (97).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità.

PRESIDENTE. Informo che, in adempimento dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, numero 87, sono state comunicate alla Presidenza le ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti di procedimenti nei quali sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Tali comunicazioni sono depositate in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori ed il loro elenco sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, recante norme integrative del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbbraio 1936, n. 145 » (2066) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, recante norme integrative del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 145 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Barbareschi. Ne ha facoltà.

BARBARESCHI. Signor Presidente, il mio intervento sarà veramente brevissimo. Si tratta puramente e semplicemente di una dichiarazione di voto.

Il Gruppo del partito socialista italiano, che per lunghi anni ha lottato perchè i telefoni ritornassero allo Stato, oggi, sia pure con relativa soddisfazione, perchè non è il provvedimento che noi avremmo desiderato, darà il suo voto favorevole al disegno di legge che ci è presentato per la conversione in legge del decreto che al proposito il Governo ha emanato.

Diamo questo voto favorevole specialmente dopo le discussioni intervenute alla Camera dei deputati e dopo le dichiarazioni che a questo proposito il Ministro delle poste e telecomunicazioni ha fatto, dichiarazioni che ci auguriamo di risentire in questa Aula in modo da poter essere definitivamente tranquillizzati che prima della fine dell'anno una nuova azienda, una azienda con larga se non totale partecipazione del capitale dello Stato, assumerà la gestione delle aziende telefoniche.

È anche con particolare soddisfazione che diamo questo voto, perchè gran parte di noi appartiene a quella vecchia schiera che vide con tanto dolore sacrificati i telefoni all'industria privata in un periodo in cui, privati della nostra libertà, non potemmo nemmeno esprimere la nostra avversione a quei provvedimenti.

Concludo esprimendo, più che un augurio, una certezza, che i tecnici, gli amministrativi, i lavoratori delle aziende telefoniche di domani, — che saranno i dipendenti delle aziende di oggi, perchè vogliamo che il posto sia conservato possibilmente a tutti — sapranno operare in modo da dimostrare al Paese come tutta la classe lavoratrice italiana sappia assolvere veramente e seriamente il suo compito, specialmente quando sa di lavorare nell'interesse della collettività, per assicurare un servizio tanto delicato e tanto necessario ai bisogni del nostro Paese. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carmagnola. Ne ha facoltà.

CARMAGNOLA. Sarò anche io brevissimo. Dichiaro innanzi tutto che daremo il nostro voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto-legge che risolve finalmente in senso positivo un problema che ha tanto interessato i due rami del Parlamento e l'opinione pubblica nazionale. Mi sono iscritto a parlare per domandare una spiegazione, o meglio, una delucidazione all'onorevole Ministro circa un emendamento introdotto dalla Camera dei deputati all'articolo 3, che è divenuto articolo 2, e per fare una raccomandazione, sempre in riferimento ad un comma dello stesso articolo 3 che, ripeto, diviene articolo 2. La delucidazione che domando si riferisce a questo emendamento: « La dichiarazione di riscatto deve indicare la data di esecuzione di questo, che non può essere posteriore di giorni 10 al termine del 31 dicembre previsto nel comma precedente ». L'onorevole relatore ha posto attenzione a questa frase e scrive a pagina 3 seconda colonna: « Effettivamente è un termine molto ridotto, ma è stato comunque opportuno fissarlo, per evitare che l'esecuzione del riscatto fosse procrastinata nel tempo ». Ora se tutto ciò vuol dire che non oltre il 10 gennaio l'Amministrazione subentra alle concessionarie nella gestione dell'esercizio, siamo perfettamente d'accordo, ma se per termine di esecuzione vuol dire che entro il 10 gennaio deve essere risolta ogni controversia anche per la parte del valore da riscattare, allora no.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Per questo ci sono due anni.

CARMAGNOLA. Questo chiarimento mi tranquillizza, perchè l'accertamento è una cosa lunga: ci sono delle commissioni miste che faranno dei rilievi, e si dovrà probabilmente ricorrere anche a qualche commissione arbitrale, ma quello che importa è che, non oltre il 10 gennaio prossimo, l'amministrazione subentri nella gestione.

La raccomandazione riguarda sempre l'articolo 3, ora 2, che dice: « Il prezzo del riscatto è fissato con l'osservanza delle norme vigenti in base al valore reale delle cose riscattate ».

E diligentemente il nostro relatore si sofferma su questo punto e scrive: « La disposizione del quarto comma integra una evidente lacuna dell'attuale legislazione, statuendo che il prezzo del riscatto va determinato in base al valore dei beni alla data della consegna ».

Ora, per valore reale cosa si intende? Sarà un valore che troveremo inventariato, oppure un valore di stima che darà l'attuale concessionario? Io interpreto il termine « valore reale » in riferimento alla possibilità di utilizzo o riutilizzo di quel determinato materiale. Faccio un esempio. Voi sapete che la telefonia sta facendo passi giganteschi nelle innovazioni: siamo arrivati ormai alla teleselezione anche nelle comunicazioni intercomunali, che nella S.T.E.T., sono avvenute per il 30 per cento nell'anno 1956. Trattasi quindi di un campo in evoluzione rapida. In parecchie zone delle concessioni da riscattare, il servizio telefonico si svolge ancora tramite il tavolo intermediario, le cui centrali e apparecchiature si dovranno presto restituire. Come sarà valutato questo materiale ormai prossimo ad essere inutilizzabile per il subentrare dell'automatizzazione?

Raccomando quindi che i nostri rappresentanti siano oculati, severi e giusti. Partendo bene, in queste operazioni, si arriverà bene alla fine, e quando dico che si deve essere giusti, intendo dire di esserlo anche verso il capitale privato. Quello che è giusto pagare si pagherà ma questa è l'occasione per dimostrare che non si permetterà a nessun privato, per quanto potente egli sia economicamente e finanziariamente, di danneggiare gli interessi dello Stato e quindi della collettività nazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gavina, il quale, nel corso del suo intervento svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il Senato, preso atto che il Governo ha regolarmente disdettato le cinque società telefoniche concessionarie delle Aziende telefoniche secondo i termini contrattuali;

preso atto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, della cui conversione in legge si tratta;

richiamato l'ordine del giorno Carmagnola-Gavina approvato alla unanimità dall'Assemblea nella seduta del 14 dicembre 1954;

invita nuovamente il Governo:

a) a perfezionare il riscatto ed a comunicare al Parlamento le condizioni finanziarie per le quali verrà eseguito il riscatto stesso;

b) a presentare al più presto possibile un progetto di riorganizzazione che tenga presenti le conclusioni alle quali è pervenuta l'apposita Commissione tecnica nominata per lo studio e le proposte che potessero servire di indirizzo al Parlamento ed al Governo per la soluzione del problema in oggetto, conclusioni che hanno raccomandato la "unificazione" dei servizi stessi ».

PRESIDENTE. Il senatore Gavina ha facoltà di parlare.

GAVINA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, nel prendere la parola su questo annoso argomento, annoso perchè mi riferisco ai numerosi interventi fatti anche da me in merito in sede di bilancio delle poste e telecomunicazioni, mi voglio richiamare allo svolgimento di una mozione presentata da noi, la quale ha avuto per conclusione quell'ordine del giorno comune presentato da Carmagnola e da me, al quale mi richiamo e che ritengo pratico rileggere qui ora per maggiore nostra comprensione. Esso dice: « Preso atto delle comunicazioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, dalle quali risulta che dal 1° gennaio 1955 ha inizio il periodo di tempo nel quale lo Stato può dare alle società concessionarie il preavviso di un anno per il riscatto degli impianti; invita il Governo a predisporre sollecitamente una soluzione del problema per il funzionamento dei servizi telefonici, la quale tenga conto delle esigenze del processo del coordinamento tecnico ed economico dei mezzi impiegati e delle necessità del pubblico servizio ».

Dovendo per necessità essere sintetico e non analitico, non richiamo l'attenzione del Senato sulle diverse discussioni e mi riporto allo intervento, come relatore, del senatore Focaccia.

Si accettò allora il concetto di avere le mani libere per la scadenza contrattuale ed il senatore Focaccia, facendo l'analisi delle risultanze della commissione nominata *ad hoc*, proponeva l'unificazione dei servizi. Noi sostenevamo che si potesse arrivare alla soluzione del problema mediante una nazionalizzazione dei servizi, dall'altra parte si diceva che non era necessaria la nazionalizzazione, ma che si potesse inserire questo servizio nell'I.R.I.

Due altri successivi interventi approvarono il concetto da me espresso nell'ordine del giorno, e adesso siamo arrivati a qualcosa, il Governo finalmente ha dato il preavviso richiesto dalle convenzioni e si è trovato sei mesi fa ad avere le mani libere. Mi si permetta però una obiezione ed un rilievo. L'attuale decreto ha un po', onorevoli colleghi, quel che era la forma delle sentenze interlocutorie, quando avevamo quel processo sommario civile che a mio parere era molto più semplice dell'attuale istruttoria ad un solo giudice delegato anche se poteva sembrare più lungo, perchè le sentenze interlocutorie mettevano le parti in condizione di apportare nuovi argomenti, dopo una deliberazione del collegio a tre. Qui, permettetemi la similitudine, a me sembra sia pressappoco la stessa cosa; il decreto che ci accingiamo a convertire in legge dovrebbe essere una sentenza interlocutoria, non è definitivo, perchè voi non avete ancora detto quali possono essere le conclusioni alle quali arrivare, cioè in questi 5 o 6 mesi che mancano al termine fissato dal decreto dovreste dirci che cosa intendete fare. Nel decreto in esame è prevista la possibile rinnovazione delle convenzioni con le società concessionarie, il che vuol dire che non la escludete. Il che vuol dire che è nelle possibilità. Non dite invece una parola per quanto riguarda la funzionalità del nuovo Ente. Opportunamente allora il Gruppo comunista richiama l'attenzione di tutto il Senato su quelle che sono le premesse a suo tempo accettate con l'ordine del giorno che porta la firma dei senatori Gavina, Cianca, Corbellini, Merlin Umberto, Carmagnola, Terragni e Amigoni. Queste firme dimostrano che tutti i Gruppi del Senato erano rimasti allora d'accordo sulla necessità che il Governo, prima di dare il nuovo assetto ai servizi telefonici, sia che ritornasse alle concessioni a società private, sia che ricorresse alla creazione di nuovi enti, avrebbe dovuto però mettere il Parlamento al corrente dei propri intendimenti.

Si obiettò a suo tempo che questa materia non rientra nella funzione legislativa, essendo puramente amministrativa e che il Governo avrebbe una delega per poter risolvere il problema nel modo che crederà più opportuno. Non voglio fare disquisizioni giuridiche, certo è che non si chiede niente di impegnativo al Governo quando si domanda ad esso di illustrare i termini della soluzione che intende adottare, ente di diritto pubblico, ente in cui il capitale privato possa affluire, o nuove concessioni.

Tuttavia, per quanto sia inutile ricordarlo, sottolineo ancora una volta che noi siamo favorevoli alla creazione di un nuovo ente, anche se non si tratterà di una nazionalizzazione dei servizi telefonici come da noi richiesto, ma della semplice riorganizzazione dei servizi nell'àmbito di un sistema nuovo da voi proposto. E soprattutto ci preoccupiamo che non si ripeta, come ho già detto nei miei interventi precedenti, quello che è successo ormai 50 anni fa quando lo Stato riscattò le ferrovie adriatiche e le mediterranee. Allora lo Stato entrò in possesso di un ammasso di rottami, perchè non aveva provveduto tempestivamente a prevenire tale deprecata eventualità coll'eccessivo temporeggiamento nel risolvere il problema. Ora non voglio dire che il giorno in cui si arrivasse alla liquidazione delle società concessionarie, si rischierà di avere una analoga sorpresa, e di pagare un sistema di impianti non più efficienti, ma io penso che sarebbe prudente ed anche onesto da parte del Governo precisare la linea che intende seguire, e se e come voglia valutare immediatamente i valori che un giorno le società concessionarie dovranno cedere con il riscatto.

Richiamo perciò alla mia e all'attenzione dei colleghi la prima parte dell'ordine del giorno da me presentato:

Il Senato,

preso atto che il Governo ha regolarmente disdettato le cinque società telefoniche concessionarie delle Aziende telefoniche secondo i termini contrattuali;

preso atto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, della cui conversione in legge si tratta;

richiamato l'ordine del giorno Carmagnola-Gavina approvato alla unanimità dall'Assemblea nella seduta del 14 dicembre 1954;

Successivamente ribadisco lo stesso concetto, nelle parole che ora leggerò, della opportunità di perfezionare il riscatto, perchè sarebbe stato inutile essersi avvalsi della facoltà del riscatto, senza usufruirne fino in fondo.

E difatti l'ordine del giorno prosegue:

invita nuovamente il Governo:

a) a perfezionare il riscatto ed a comunicare al Parlamento le condizioni finanziarie per le quali verrà eseguito il riscatto stesso;

b) a presentare al più presto possibile un progetto di riorganizzazione che tenga presenti le conclusioni alle quali è pervenuta la apposita Commissione tecnica nominata per lo studio e le proposte che potessero servire di indirizzo al Parlamento ed al Governo per la soluzione del problema in oggetto, conclusioni che hanno raccomandato la unificazione dei servizi stessi.

Quando voi avrete perfezionato il riscatto, dovrete infatti ancora tenere presente la funzionalità delle tre residue concessionarie. Se così è, a me sembra di non aver speso inutilmente questi pochi minuti perchè il richiamo alla realtà dei fatti può mettere in condizioni i colleghi di accettare il nostro ordine del giorno. È logico che subordiniamo il nostro voto favorevole a quella che è la conversione del decreto-legge; esso è la premessa per poter avere la nuova realizzazione, funzionante, ma è anche logico che noi insistiamo perchè siano fissati i due princìpi: primo, un nuovo Ente, non società private, secondo, unificare i servizi.

In questo senso raccomando all'Assemblea l'accoglimento dell'ordine del giorno, con un particolare richiamo al Presidente del Consiglio ed al Ministro delle poste e telecomunicazioni a mantenere i precedenti impegni assunti nei confronti dell'intera Assemblea nella seduta del 14 dicembre 1954 in sede di discussione della mozione presentata dal nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Perchè non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VACCARO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di esser stato chiaro e preciso nella mia relazione scritta e quindi potrei risparmiarmi di illustrarla oralmente, anche per evitarvi — forse — il fastidio di ascoltarmi.

Tuttavia desidero ribattere su alcuni punti. L'articolo 7 della Convenzione disciplina la facoltà dello Stato di procedere al riscatto delle concessioni, e viene portato da 25 a 30 anni il termine per l'esercizio della facoltà del riscatto stesso. Tale termine è rimasto in vigore, a decorrere dalla fine dell'anno solare nel quale sono stati registrati alla Corte dei conti i regi decreti che hanno approvato le Convenzioni in vigore. Resta altresì in vigore la norma che stabilisce che per il riscatto è necessario il preavviso di un anno. Pertanto in base alle predette disposizioni l'esercizio della facoltà di riscatto da parte dello Stato poteva essere esercitata a partire dal 31 dicembre 1955, sempre con il preavviso di un anno. Quando stava per scadere il termine del riscatto la questione fu sollevata e dibattuta in Senato ed alla Camera, ed il Governo fu sollecito ad esercitare le facoltà previste dalle disposizioni in vigore. Molte e varie le proposte per il riscatto dei servizi telefonici ma il Governo sostenne, a buona ragione, che la concessione rappresenta un fatto squisitamente amministrativo, a norma dell'articolo 168 del codice postale, ed il Parlamento, pur riconoscendo al Governo tale facoltà, lo invitò, con ordini del giorno votati al Senato e poi ripetuti alla Camera, ad informarlo sugli sviluppi della situazione. Ed infatti il Governo, il 16 giugno 1956, a mezzo dell'allora ministro Braschi, annunciò alla Camera di avere, quello stesso giorno, formalmente notificato alle società telefoniche concessionarie il preavviso di riscatto, preannunciando il mantenimento del regime delle concessioni su nuove basi.

Sarebbe troppo lungo e forse anche inutile, onorevoli colleghi, discutere i problemi di interpretazione delle norme in vigore, sorte con la notifica del preavviso, sulla sufficienza giuridica o meno della « lettera di preavviso » e sulla legittima manifestazione di volontà del Governo di esercitare il riscatto. A nostro avviso il Governo ha agito bene applicando le norme vigenti, le quali, peraltro, come tutte le

disposizioni legislative o regolamentari, danno sempre a tutti la possibilità di interpretazioni contraddittorie e difformi; per questo, per dare più chiare e precise norme che consentano una corretta interpretazione delle questioni testè controverse, si è reso necessario emanare il provvedimento in esame, che consenta alla Amministrazione di operare in concreto il riscatto. In merito a tale provvedimento desidero fornire ancora i seguenti chiarimenti: l'articolo 1 è inteso a dare all'Amministrazione la possibilità di affidare la concessione dei servizi telefonici ad uso pubblico a società con capitale posseduto in maggioranza dallo Stato, senza far ricorso alla formalità della gara prevista dagli articoli 48 e 49 del Regolamento di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni. L'abolizione di tale norma facilita notevolmente il procedimento per il conferimento delle concessioni, evitando inoltre che l'Amministrazione sia costretta a ricorrere alla gara quando intenda conferire le concessioni a società che, essendo possedute in maggioranza dallo Stato, offrono le migliori garanzie richieste per l'espletamento di un servizio di pubblico interesse.

L'articolo 2 a mio avviso elimina una fonte di gravi preoccupazioni per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti della società concessionaria, stabilendo che l'amministrazione subentra in tutti i rapporti giuridici assunti dal concessionario per la realizzazione di piani tecnici, trasferendone direttamente gli oneri alla società concessionaria ai sensi del successivo articolo 5.

L'articolo 3, nel primo comma, contiene la disciplina del procedimento e i termini per la dichiarazione di riscatto; con il quarto comma integra una evidente lacuna della attuale legislazione, statuendo che il prezzo del riscatto va determinato in base al valore dei beni alla data della consegna. Precisa, lo stesso comma, che la stima degli impianti delle società e la conseguente determinazione del prezzo del riscatto vanno eseguiti sulla base delle consistenze risultanti dall'ultimo inventario del concessionario. Su questo articolo si è molto discusso nell'altro ramo del Parlamento, ed infine si è stabilito: *a*) che la dichiarazione di riscatto deve essere fatta entro il 31 dicembre dell'anno in cui scade il preavviso; *b*) che la data di esecuzione del riscatto non può essere posteriore al 10 gennaio dell'anno successivo a quello delle dichiarazioni di riscatto. Effettivamente è un termine molto ridotto, ma è stato comunque opportuno fissarlo, per evitare che l'esecuzione del riscatto fosse procrastinata nel tempo. Gli altri articoli 4, 5, 6 disciplinano il rinnovo delle presenti concessioni, il trapasso dei beni e degli impegni delle concessionarie cessanti a quelle subentranti, e le legittime aspettative del personale dipendente dalle concessionarie cessanti, assicurandone la continuità di servizio presso la nuova concessionaria.

Ai colleghi Barbaresch e Carmagnola risponderà il Ministro, perchè quello che egli dirà sarà più impegnativo di quanto possa dire io. Li ringrazio per le espressioni avute per me.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Gavina, la maggioranza della Commissione non può accettarlo. Infatti quanto lui chiede è compito del potere esecutivo, il quale poi è obbligato a dar conto al potere legislativo dell'atto che compie per la concessione alle società telefoniche e per le convenzioni che andrà a stipulare. Una convenzione non può essere stipulata del Parlamento. Il Parlamento la ratifica o la rigetta.

Onorevoli colleghi, nel chiedervi l'approvazione di questo disegno di legge che tramuta in legge il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, ho certezza che la saggezza degli onorevoli senatori anche in questo delicatissimo settore contribuirà notevolmente allo sviluppo ed al miglioramento di uno dei servizi più importanti della Nazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come ho avuto già occasione di dichiarare nell'altro ramo del Parlamento, il Governo sente tutta l'urgenza di procedere alla operazione di riscatto già preannunciata con la disdetta data, per la verità, dal Governo Segni, non in *articulo mortis*, come è stato poc'anzi asserito. Essa infatti risale al giugno 1956. Posso assicurare quindi l'onorevole Assemblea, come ho già detto alla Camera dei deputati, che entro il 31 dicembre 1957 — e spero anche

parecchio prima — potremo concludere l'*iter* in corso. Il decreto di riscatto deve contenere un termine di decorrenza. A questo evidentemente si riferisce l'emendamento dell'onorevole Jervolino, che è stato poc'anzi richiamato dal senatore Carmagnola. I dieci giorni previsti come termine massimo oltre il 31 dicembre, non sono il termine per la valutazione dei beni e la fissazione del loro prezzo. Per queste operazioni sono previste modalità e procedure nel Codice postale, che non vengono con il decreto-legge minimamente modificate. Esse prevedono il termine di un anno per la trattativa, tra l'Amministrazione e le concessionarie, per la fissazione del prezzo e l'obbligo dell'arbitrato nell'ipotesi in cui l'accordo non si raggiungesse, arbitrato per la cui definizione è previsto un altro termine di un anno. Quindi le procedure per la valutazione dei beni e per la fissazione del prezzo rimangono quelle del Codice postale e i termini piuttosto lunghi rimangono invariati. Essi non potevano essere cautamente ridotti ai 10 giorni previsti dall'emendamento dell'onorevole Jervolino, che ho accettato e che — sia ben chiaro — significa termine di decorrenza, cioè di sostituzione del Ministero o delle nuove concessionarie alle concessionarie uscenti, ma non termine di esecuzione di tutte le operazioni conseguenti al riscatto e alla sua effettuazione.

Il senatore Gavina ha presentato un ordine del giorno che non posso accettare, anche perchè esso non è attuabile. Quando si chiede, infatti, che il Governo comunichi al Parlamento, in anticipo, le condizioni finanziarie con le quali verrà eseguito il riscatto, si chiede la comunicazione di fatti e di conclusioni che avranno il loro epilogo alla fine dei periodi di tempo sopra ricordati, perchè le condizioni finanziarie, alle quali il riscatto si effettua, non sono che le conclusioni della valutazione dei beni e della fissazione del loro prezzo. Non può quindi il Governo informare il Parlamento su conclusioni e su fatti che necessariamente vanno a svolgersi posteriormente all'effettuazione del riscatto. Nè è possibile che al Parlamento il Governo comunichi il testo delle convenzioni prima di averle stipulate. Comunicarle prima dell'approvazione del Consiglio dei ministri, cioè prima che siano diventate definitive, significherebbe venire al Parlamento a comunicare un testo non definitivo e una volta approvate esse non potrebbero essere più modificate perchè definitive. Tutto ciò indipendentemente dalla considerazione che siamo di fronte ad una attività che, come lo stesso senatore Gavina ha ammesso, è di competenza dell'Esecutivo, il quale non può spogliarsene, come non può sottrarsi alle correlative responsabilità.

Questo evidentemente non significa che il Governo non debba informare il Parlamento, nel momento in cui sarà in condizioni di farlo, e non significa neanche che io non possa stasera stessa rispondere al quesito principale posto dal senatore Gavina, che si è chiesto che cosa intende fare il Governo. L'orientamento del Governo mi pare che sorga chiaro da tutto quanto detto e ripetuto anche in sede di conversione del decreto-legge del quale ci occupiamo questa sera e che è interlocutorio, ma nel senso che è un provvedimento strumentale, che prevede norme di integrazione a quelle del Codice postale sul riscatto.

Quale è l'orientamento del Governo? È quello di mantenere il regime concessionale e di procedere alla riconcessione o a nuove concessioni per le cinque zone, così come attualmente sono configurate, ma di farlo a favore di società anonime di proprietà per la maggioranza, direttamente o indirettamente, dello Stato. Questa mi pare che sia stata la sostanza del voto del Senato e della Camera dei deputati.

Lungo questa linea, in piena aderenza alla direttiva che dal voto è stata delineata e in coerenza con quanto il Governo ha ripetutamente dichiarato, esso si sta muovendo e lungo questa linea procederà nei termini fissati nel decreto-legge del quale chiediamo la conversione.

PASTORE OTTAVIO. Quindi niente unificazione dei servizi.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Senatore Pastore, oggi il problema è prematuro, ma è evidente che se la concessione sarà fatta, come ritengo, non solo a società di proprietà dello Stato, ma a società dello stesso gruppo, cioè a società appartenenti in maggioranza all'I.R.I., siamo già sul piano dell'unificazione finanziaria che faciliterà un più accentrato coordinamento tecnico. Mi pare che dobbiamo necessariamente procedere per tappe anche perchè una tale

gradualità è imposta dalla situazione stessa nella quale operiamo.

Il senatore Carmagnola ha avanzato un altro rilievo e ha formulato un altro quesito a proposito della dizione « valore reale dei beni ». Desidero ricordare che essa è la dizione usata nel Codice postale, che non viene quindi ad essere variata, ma essa non può mai significare che il valore reale dei beni è quello di stima denunziato dalle concessionarie. È il valore reale obiettivo, che deve essere oggetto di indagine da parte dell'Amministrazione in contraddittorio con rappresentanti delle concessionarie per una valutazione concordata, in mancanza della quale si dà corso all'arbitrato previsto nello stesso Codice postale.

Onorevoli senatori, il decreto-legge che è stato aprovato con grandissima maggioranza alla Camera dei deputati, con delle modifiche che lo hanno reso più completo e direi più organico, sono convinto avrà una larga approvazione anche in questa sede; esso si inquadra nella linea ripetutamente manifestata anche da questa Assemblea, alla quale posso rinnovare l'assicurazione che il Governo sente, insieme all'urgenza, l'interesse e quindi l'impegno di uscire presto dalla situazione di incertezza del settore, fatale al momento del trapasso, ma che è bene superare rapidamente per procedere alla sua normalizzazione, perchè convinto che, attraverso tale normalizzazione, grandi benefici verranno ai servizi ed una situazione di necessaria tranquillità subentrerà per esso e per questo settore industriale che vi è collegato e che la attende con grande ansia per poter proficuamente lavorare.

Queste possibilità di lavoro che ci auguriamo siano larghe e pronte daranno infatti non soltanto serenità utile a larghi complessi, ma anche gli strumenti adeguati per il sempre più rapido rinnovamento e miglioramento del servizio telefonico nazionale. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Senatore Gavina, mantiene il suo ordine del giorno?

GAVINA. Onorevole Presidente, dovrei fare una dichiarazione che credo possa valere al posto della votazione dell'ordine del giorno, e cioè che si può prendere atto di tutta la buona volontà e di quanto ha affermato il Ministro; non possiamo peraltro recedere da quello che è il nostro concetto fondamentale già espresso perchè quando nella votazione dell'ordine del giorno Carmagnola il Senato conveniva sulla necessità che il Parlamento fosse tempestivamente informato delle future possibilità di contratti e di sviluppo del problema, era logico che questa riserva non vi fosse. Se si tiene conto che questa facoltà lasciata al Governo è una delle misure introdotte dal regime fascista, qual'è l'obiezione fondamentale che impedisce al Governo ora democratico di dire: rinuncio a tale facoltà e porto l'esame del problema al Parlamento?

L'onorevole Ministro ha detto chiaramente in fondo che non avrebbe nulla in contrario ma che data l'importanza, data la particolare peculiarità del problema in esame, non conviene portare all'esame del Parlamento la predisposizione delle nuove regolamentazioni o concessionarie o di sviluppo della nuova funzionalità. Noi diciamo una cosa molto semplice: perchè non potete? Discutiamo di tutto. Sono quattro anni che diciamo: come faremo funzionare questa nuova amministrazione, sia essa concessionaria o statale, se non nazionalizzata? Se non ne possiamo discutere in pieno nei dettagli non possiamo peraltro rinunciare all'esame di merito della soluzione proposta. Prima e non dopo la conclusione, è logico ed evidente. Se così è, e per non abusar del tempo utile, non insisto sull'ordine del giorno presentato per non andare incontro ad una posizione rigida del Governo; però per lealtà devo dire fin d'ora che se nel termine utile di presentazione di queste proposte non fosse possibile avere comunicazioni soddisfacenti dal Governo, ci riserviamo di presentare un apposito progetto di legge che dia al Governo non la possibilità ma l'onere di venire in Parlamento a discutere sulla sua proposta di soluzione del problema. In questo senso non insisto sul mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, recante norme integrative

del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, *con le seguenti modificazioni*:

Al preambolo, terzo alinea, dopo le parole: con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, *sono aggiunte le parole*: e successive modificazioni;

All'articolo 1, dopo le parole: con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, *sono aggiunte le parole*: e successive modificazioni;

All'articolo 1, dopo le parole: approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, *sono aggiunte le parole*: sentito, comunque, il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

L'articolo 2 è collocato dopo l'articolo 3.

All'articolo 3 il primo e il secondo comma sono sostituiti con i seguenti:

Non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui scade il termine del preavviso notificato ai fini del riscatto di concessioni telefoniche ad uso pubblico la Amministrazione procede alla dichiarazione di riscatto con le modalità stabilite dall'articolo 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni.

La dichiarazione di riscatto deve indicare la data di esecuzione di questo, che non può essere posteriore di giorni 10 al termine del 31 dicembre previsto nel comma precedente.

All'articolo 3, quarto comma, alle parole: delle cose riscattate, *sono sostituite le parole*: dei beni riscattati.

All'articolo 5, primo comma, alle parole: a rilevare le cose riscattate, *sono sostituite le parole*: a rilevare i beni riscattati.

PRESIDENTE. Poichè nesuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unicco del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane delle Commissioni permanenti, sono stati esaminati ed approvati i seguenti disegni di legge:

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi e 200 milioni per le liquidazioni da effettuare in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 » (2084);

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Provvidenze creditizie per la zootecnia » (2065);

« Autorizzazione della spesa di lire 50 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e modifica dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 » (2069);

« Modifica all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani » (2081), d'iniziativa del deputato Giraudo;

« Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56 » (2082);

« Esenzione dalle spese di bollo a favore degli agricoltori in relazione ai benefici previsti dalla legge recante esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta padano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, danneggiate da eccezionali calamità naturali e a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche nonchè provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni delle zone sinistrate del territorio nazionale » (2083), d'iniziativa del senatore Menghi.

Comunico altresì che, nella seduta di stamane, la 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) ha esami-

nato ed approvato in un testo unificato i seguenti disegni di legge:

« Proroga della legge concernente provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale » (2038), d'iniziativa del senatore Monaldi;

« Corresponsione della indennità post-sanatoriale nei confronti degli assistiti dalla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi che attendono a proficuo lavoro » (2086).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulle tombe di guerra, con annessi scambi di note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955 » (1947) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulle tombe di guerra, con annessi Scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GERINI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra, con annessi Scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, con annessi Scambi di Note, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 27 dell'Accordo stesso.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge graveranno sui fondi stanziati nel capitolo n. 306 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1956-57 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi in Roma il 12 novembre 1953 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania: a) Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali e relativo scambio di Note; b) Scambio di Note riguardante gli Accordi conclusi in Roma tra i due Paesi il 5 e il 12 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali e il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per invenzioni industriali » (1948) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi in Roma il 12 novembre 1953 fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania: *a*) Accordo in materia di bre-

vetti per invenzioni industriali e relativo scambio di Note; *b*) Scambio di Note riguardante gli Accordi conclusi in Roma fra i due Paesi il 5 e il 12 maggio 1953 in materia di assicurazione sociale e il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per invenzioni industriali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GERINI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi in Roma il 12 novembre 1953 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania:

a) Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali e relativo Scambio di Note;

b) Scambio di Note riguardante gli Accordi conclusi in Roma fra i due Paesi il 5 ed il 12 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali ed il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per invenzioni industriali.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e allo Scambio di Note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Adesione ai seguenti atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947 e loro esecuzione: a) Protocollo di emendamento della parte 1ª degli articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale; b) Protocollo di emendamento del preambolo e delle Parti II e III dell'Accordo generale; c) Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche dell'Accordo generale » (1956)

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Adesione ai seguenti Atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e loro esecuzione: *a*) Protocollo di emendamento della Parte 1 e degli articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale; *b*) Protocollo di emendamento del Preambolo e delle Parti II e III dell'Accordo generale; *c*) Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche dell'Accordo generale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FERRETTI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai seguenti Atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947:

a) Protocollo di emendamento della Parte I e degli articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale;

b) Protocollo di emendamento del Preambolo e delle Parti II e III dell'Accordo generale;

c) Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche dell'Accordo generale.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, con esclusione delle norme contenute nella Parte II del predetto Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. Tali norme potranno essere applicate soltanto in quanto compatibili con le leggi vigenti al 10 ottobre 1949, data di adesione dell'Italia all'Accordo generale suddetto.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Adesione dell'Italia al Protocollo relativo alla Commissione internazionale dello stato civile, firmato in Berna il 25 settembre 1950 ad al Protocollo addizionale firmato in Lussemburgo il 25 settembre 1952 » (1957).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Adesione dell'Italia al Protocollo relativo alla Commissione internazionale dello stato civile, firmato in Berna il 25 settembre 1950 ed al Protocollo addizionale firmato in Lussemburgo il 25 settembre 1952 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CERULLI IRELLI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo relativo alla Commissione internazionale dello stato civile, firmato in Berna il 25 settembre 1950 ed al Protocollo addizionale firmato in Lussemburgo il 25 settembre 1952.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo unico, n. 3 del Protocollo addizionale.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere di lire 1.200.000, derivante per l'esercizio finanziario 1957-58 dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del

Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione degli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria, il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) del 30 ottobre 1947 con annesse liste di concessioni tariffarie » (1958).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione degli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria, il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commrecio (G.A.T.T.) del 30 ottobre 1947 con annesse liste di concessioni tariffarie ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FERRETTI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 1.

Sono approvati gli Accordi conclusi, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) del 30 ottobre 1947, tra l'Italia ed i seguenti Stati, con annesse liste di concessioni tariffarie:

Stati Uniti d'America, Ginevra, 27 giugno 1955;
Gran Bretagna, Ginevra, 25 luglio 1955;
Danimarca, Ginevra, 30 novembre 1955;
Svezia, Ginevra, 30 novembre 1955;
Austria, Ginevra, 18 aprile 1956.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole conclusi il 27 febbraio, il 5 luglio ed il 30 ottobre 1956 » (1953-*Urgenza*).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia

e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole conclusi il 27 febbraio, il 5 luglio ed il 30 ottobre 1956 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARTINI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Durante la discussione di questo disegno di legge in Commissione furono posti al Governo alcuni interrogativi ai quali è doveroso sia data qui risposta. La preoccupazione di alcuni senatori fu espressa a proposito della incidenza che importanti prodotti avrebbero potuto avere nei rispettivi settori produttivi.

Desidero al riguardo dichiarare che in applicazione di questo accordo non si è avuta alcuna importazione di grano; il maggiore quantitativo importato, in esecuzione degli Accordi stessi, è stato consegnato a prezzi vantaggiosi rispetto alle quotazioni mondiali. Seguono tabacco, olio da semi, granturco.

Per quanto concerne l'olio da semi, esso è stato incluso nel programma dello scorso anno in conseguenza del raccolto deficitario di olio d'oliva realizzato in Italia e si può calcolare che di fronte ad una produzione normale di 4 milioni di quintali, il raccolto dello scorso anno abbia raggiunto meno della metà. L'importazione è stata di 500 mila quintali di olio di semi, meno di un terzo del nostro fabbisogno.

Per quanto concerne poi l'aspetto generale dei programmi di importazione, di eccedenze agricole, essi sono stati e verranno mantenuti nel campo dei prodotti in cui l'Italia è deficitaria, d'accordo con il Ministro dell'agricoltura e con la viva costante preoccupazione di non disturbare in alcun modo l'attività dei settori agricoli interessati.

Concludendo, con questi chiarimenti credo di poter serenamente raccomandare al Senato l'approvazione del provvedimento.

NACUCCHI. Di olio in Italia ve ne è in gran quantità.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Fu importata solamente una quantità idonea a coprire il *deficit* del raccolto passato, che fu particolarmente sfavorevole.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America:

Accordo relativo al programma di acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di cinque milioni di dollari in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act » del 1951, concluso in Roma, mediante Scambio di Note, il 27 febbraio 1956;

Accordo integrativo dell'Accordo sulle eccedenze agricole del 23 maggio 1955 in base al titolo I della legge per lo sviluppo e la assistenza del commercio agricolo, concluso a Roma il 5 luglio 1956;

Accordo sui prodotti agricoli in base al titolo I dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act » e relativi Scambi di Note, concluso in Roma il 30 ottobre 1956.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

(*È approvato*).

Art. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente articolo 1 saranno disposti dal Ministro del tesoro il quale, per

i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potrà far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'articolo 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la Convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalità relative all'assunzione dei prestiti previsti al punto 1, lettera *b*) dell'Accordo del 5 luglio 1956 ed al punto *d*) dell'articolo II dell'Accordo del 30 ottobre 1956, la cui utilizzazione dovrà essere approvata con legge ai sensi del 2° comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione in prima deliberazione, con modificazioni, del disegno di legge costituzionale: « Scadenza del termine di cui alla XIª delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione » (*già disegno di legge*: « Proroga del termine di cui alla XIª delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione » (592), di iniziativa del senatore Magliano).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Proroga del termine di cui alla XI delle " Disposizioni transitorie e finali " della Costituzione », di iniziativa del senatore Magliano.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Magliano. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Onorevole presidente, onorevoli colleghi; questo disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare molto tempo fa (è del 1954) ha una sua particolare ragione di essere ed una sua particolare ragione di urgenza. In vista di tale urgenza, infatti, mi sono premurato di pregare la cortesia del signor Presidente di iscrivere il disegno di legge all'ordine del giorno del Senato prima della chiusura estiva.

Il disegno di legge si riferisce ad una norma transitoria della nostra Costituzione, e precisamente l'XIª la quale prevedeva (uso il passato, trattandosi di un termine di decadenza) che entro 5 anni dall'entrata in vigore della Costituzione potessero costituirsi nuove Regioni, anche senza il concorso delle condizioni di cui all'articolo 132. La Regione a cui in sostanza si riferisce questa norma, onorevoli colleghi è quella che io ho l'onore di rappresentare, cioè il Molise. Infatti il Molise è l'unica che non raggiunge il minimo di popolazione prescritto dal citato articolo 132 per l'erezione in Regione, cioè il milione di abitanti.

Chiedo scusa ai colleghi se per qualche minuto abuserò della loro paziente e benevola attenzione. Allorquando la seconda Sottocommissione dei 75 provvedeva alla preparazione delle norme costituzionali, si occupò, fra l'altro del numero delle Regioni costituite in territorio nazionale, la seconda Sottocommissione presieduta dal nostro collega senatore Scoccimarro ebbe a proporre, aderendo al voto unanime di tutti i Comuni del Molise ed anche di quelli pienamente consenzienti degli Abruzzi, che il Molise non fosse considerata una regione collegata con gli Abruzzi, come è oggi, ma una regione a sè stante. Nonostante questo parere della Sottocommissione dei 75, l'Assemblea — non è il caso di entrare nei dettagli del perchè questa determinazione ebbe a verificarsi — mantenne la denominazione che era fino allora esistita, cioè Abruzzi e Molise, nel senso cioè che sono sì due regioni ma collegate tra loro.

Questa decisione ha creato per anni e crea tuttora una situazione addirittura insostenibile. Ragioni di carattere economico, sociale, politico, amministrativo, che io non starò ad elencarvi, ma a tutti ben note, hanno sempre premuto, in una maniera che oggi è diventata addirittura assillante,sulla volontà delle popo-

lazioni molisane di essere considerate una regione a sè stante.

Debbo aggiungere, per dovere della mia coscienza, che tutte le altre provincie degli Abruzzi, tutte le rappresentanze politiche, economiche e sociali degli Abruzzi, tutti gli illustri colleghi che onorano la Camera dei deputati ed il Senato in rappresentanza degli Abruzzi, hanno riconosciuto, con obiettività veramente degna delle nobili tradizioni della loro terra, questa esigenza sostanziale e vitale della popolazione molisana.

Allorchè quindi nella Costituzione il Molise non vide riconosciuta questa sua assoluta necessità, i parlamentari del Molise si fecero a chiedere delle norme che in parte potessero attenuare le conseguenze di quella deliberazione che, ripeto, non confermava la proposta della Sottocommissione dei 75. Così furono introdotte due norme transitorie alla Costituzione; la norma quarta per la quale è stabilito che per la prima elezione del Senato della Repubblica il Molise avrebbe votato come regione a sè stante, fermo restando il numero dei senatori che gli sarebbero spettati per la sua popolazione, e la norma undecima che dava un termine di cinque anni per il riconoscimento di questa situazione del Molise e la creazione di una regione a sè stante. Per essere più esatti, non era la creazione di una nuova regione, che già esiste ma il riconoscimento della indipendenza politica e amministrativa che è nel nostro diritto e nelle costanti aspirazioni della nostra gente.

Che cosa è avvenuto ? Questa norma undecima non ha potuto trovare applicazione perchè, pur ricorrendo le altre condizioni previste dall'articolo 132, le popolazioni interessate che avrebbero dovuto esprimere il loro pensiero, e chiedere l'applicazione di questa norma, non poterono essere interrogate, mancando le norme per interrogarle. Forse con ottimismo eccessivo i costituenti pensarono che cinque anni sarebbero stati sufficienti per applicare tutte le norme della Costituzione e quindi anche quelle per le Regioni. Sappiamo tutti che ancora oggi questo problema assilla i parlamentari, i Partiti ed il Governo, di guisa che il termine è decorso senza che potesse essere applicata la norma.

Mi affretto ad aggiungere che interpreti troppo teorici sostengono che non essendosi potuto applicare quel termine, la norma sarebbe sempre in vigore e non sarebbe scaduta. Io nel fare la mia proposta di legge mi sono invece ispirato ad un precedente già arrivato al Senato nella passata legislatura, perchè alla Camera dei deputati i solerti rappresentanti del Molise e principalmente il deputato Camposarcuno si fecero in tempo utile e con lodevole diligenza a presentare una proposta di legge con la quale veniva prorogato questo termine.

Tale proposta di legge è del 1951. Anche alla Camera si discusse a lungo se la proposta dovesse avere le forme di una legge costituzionale o potesse invece essere votata con legge ordinaria, trattandosi di una disposizione transitoria della Costituzione in materia di termini non perentori. La Camera, dopo lunga discussione ed autorevoli e dotti interventi, che sono nei verbali di quell'Assemblea, ritenne che si dovesse fare con legge ordinaria e con larga maggioranza approvò il disegno di legge Camposarcuno il quale venne al Senato, alla Iª Commissione, relatore il collega Riccio e fu da tale Commissione approvato. Era anzi all'ordine del giorno del Senato in una delle sedute dell'aprile del 1953, allorchè le vicende della legge elettorale, che tutti ricordiamo, fecero sciogliere anticipatamente il Senato e quindi disegno di legge e relazione decaddero.

Onde io mi sono sentito nella necessità e nel dovere di ripresentarlo, attraverso un lungo, faticoso e, vorrei dire, appassionato cammino legislativo.

Nel frattempo è intervenuta la legge del febbraio del 1953 sull'ordinamento regionale. Essa è legge ordinaria e nel suo articolo 73 è disposto che, per applicare la norma transitoria XI della Costituzione, ai Consigli regionali sono sostituiti i Consigli comunali e, dove manchino, i Commissari prefettizi. Siamo quindi in una situazione legislativa delle più strane. La norma della Costituzione, passati i 5 anni e non essendosi potuta approvare la legge Camposcuro, non è decorsa ma neppure è più applicabile. La legge ordinaria sull'ordinamento regionale riguarda soltanto la possibilità di interrogare le popolazioni interessate attraverso i Consigli comunali affinchè esprimano il loro pensiero e la loro aspirazione a diventare o

no regione separata. Ma tutte le altre condizioni che la norma XI, ai fini dell'articolo 132, ripete, non sono evidentemente oggi più in vigore, onde l'urgenza della mia proposta di legge.

Io avevo redatto un disegno di legge a carattere ordinario, in quanto che quello Camposarcuno, approvato dalla I ª Commissione e dalla Camera dei deputati e i precedenti rappresentati dal disegno di legge Bergmann, dalla legge Lucifredi e da altri casi, facevano ritenere che in materia di termini e di disposizioni transitorie, non fosse necessaria una norma costituzionale, e pertanto pensavo che la forma ordinaria potesse essere sufficiente. Nonostante che una lunga, chiara e dotta discussione svoltasi in I ª Commissione si fosse conclusa con la affermazione che si potesse fare con legge ordinaria, dopo più attenta riflessione ed anche con i lumi del Sottosegretario agli interni senatore Bisori, che ha dato non soltanto il suo autorevole consenso quale rappresentante del Governo, ma anche ci ha illuminati con la sua dottrina e la sua competenza, affinchè questa legge potesse soddisfare in modo più ampio ed aperto alle esigenze delle popolazioni, mi sono convinto che, benchè la via sia più lunga, con un poco di buona volontà possiamo arrivare a far approvare la legge nelle forme costituzionali. Onde io non ho nessuna difficoltà, signor Presidente, a modificare il titolo della legge aggiungendovi le parole: « disegno di legge costituzionale », salvo qualche piccolo emendamento di forma all'articolo unico in cui si concreta il mio disegno di legge.

Penso che in questo modo noi potremo tranquillamente affrontare tutte le eventuali difficoltà che si incontrassero nell'esecuzione della legge, dando ad essa, se il Senato vorrà onorarmi della sua approvazione, il crisma solenne della forma costituzionale per venire incontro ai bisogni della popolazione molisana. A questo proposito debbo chiarire al Senato, perchè non sembri nè un desiderio di carattere campanilistico, nè un'aspirazione la quale tragga le sue ragioni soltanto dalla tradizione storica o dai caratteri etnografici, economici e politici, che si tratta invece di una vera necessità la quale si constata ogni giorno, giacchè il Molise ai fini amministrativi dipende da ben 8 capoluoghi! (*Commenti*). Noi non abbiamo nessuna unità con gli Abruzzi tranne quella spirituale, tranne l'affettuosa colleganza, tranne certe tradizioni comuni che ci onorano e che ci rendono più che fratelli verso le nobili popolazioni abruzzesi. Pensate per esempio che per quanto riguarda le Opere pubbliche il Molise non dipende dal Provveditorato dell'Aquila, ma da quello di Napoli, il che importa danni gravissimi, in quanto il Provveditorato di Napoli, senza far torto alla grande metropoli, è costretto a spendere gran parte dei fondi che riceve dal Ministero dei lavori pubblici per Napoli e per la Campania, onde il povero Molise non ha che scarsi e insufficienti avanzi di questi fondi. Per l'Ispettorato Compartimentale agrario noi dipendiamo da Pescara, per il Compartimento forestale dall'Aquila, per il Compartimento ferroviario da Ancona, da Bari e da Napoli, per i Comandi militari da Bari e così via; insomma, onorevoli colleghi, noi siamo costretti per ogni pratica, per tutelare ogni interesse legittimo di queste popolazioni che ho l'onore e che sono orgoglioso di rappresentare, perchè sono tra le più nobili genti d'Italia, a rivolgerci sempre al di fuori della nostra Regione. I molisani non hanno la possibilità di vedere svolgersi la normale vita amministrativa nell'ambito della Regione e per qualsiasi provvedimento incontrano una serie di difficoltà burocratiche, di ritardi per trasmissioni di carte dall'uno all'altro ufficio, dall'una all'altra sede. Basti dire che, per il riconoscimento di un Consorzio di bonifica, io, con tutta la benevolenza dell'onorevole Colombo Ministro dell'agricoltura e del senatore Medici, anche egli a suo tempo Ministro dell'agricoltura, ho impiegato ben 6 anni, correndo da Napoli, a Bari, a Pescara, a Roma, a l'Aquila e ad altre città, mentre se avessimo avuto il riconoscimento di una Regione a sè stante avremmo potuto svolgere la pratica nell'ambito della nostra zona, con enorme risparmio di tempo e di spesa. (*Commenti, approvazioni*). E questo assurdo si ripete in ogni occasione.

Come vedete, onorevoli colleghi, le ragioni costituzionali, politiche, di ordine sociale ed amministrativo e soprattutto il dovere che abbiamo noi rappresentanti di rispondere con opportuni e saggi provvedimenti di legge a quelle che sono le unanimi consenzienti richieste di tutti i partiti politici, di tutti i raggruppamenti, di tutte le organizzazioni sindacali,

di qualsiasi colore, del Molise, consigliano a me di chiedere ed a voi di approvare questo disegno di legge che si concreta in un unico articolo e non è altro che una proroga di termini per rendere possibile in seguito la legge costituzionale la quale dovrà rispondere in modo definitivo a queste richieste che le popolazioni del Molise si attendono con ansia di vedere accolte dal Senato. (*Vivi applausi, approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Agostino. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Onorevoli colleghi, premetto da socialista, sia personalmente sia per il Gruppo, che noi siamo favorevoli a che il Molise divenga una Regione autonoma. Vi sono molte ragioni che io non debbo qui ripetere, perchè le ha già esposte validamente il collega Magliano. Noi però per raggiungere questo risultato, di costituire il Molise in Regione, dobbiamo scrupolosamente attendere a quello che è il disposto della Costituzione. Dobbiamo partire dall'articolo 132 della Costituzione, dove è detto: « Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli Regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse ». Questo è il primo comma dell'articolo 132 della Costituzione che bisogna tener presente.

La Costituente, nel licenziare la Costituzione, dettò delle norme transitorie e finali. Vi è l'XIª norma transitoria cui si deve guardare in questa discussione; dice: « Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate ».

Voglio fermare l'attenzione mia e dei colleghi sulla parte finale di questa disposizione: « fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate ». La parola iniziale « fermo » cosa sta a significare? Significa che, sia pure con parole diverse, si è avuto riguardo all'articolo 132, primo comma, nella parte finale, ove si parla di *referendum* della maggioranza delle popolazioni interessate. Quindi, quando si dice *referendum* nell'articolo 132, e quando si parla di popolazioni interessate nell'XIª disposizione transitoria, ciò sta a significare che la parola « referendum » equivale a voto delle popolazioni interessate. Perciò le popolazioni interessate non possono che esprimersi attraverso il *referendum*.

Con l'articolo 73 della legge ordinaria 10 febbraio 1953 n. 62, a mio modesto avviso, venne variata la norma contenuta nell'XIª disposizione transitoria della Costituzione. Cosa dice l'articolo 73 di questa legge ordinaria, non costituzionale? « Ai fini dell'applicazione dell'XI delle disposizioni finali e transitorie si adempie all'obbligo di sentire le popolazioni interessate sentendo i Consigli comunali o i Commissari prefettizi della Regione o delle Regioni di cui fanno parte i Comuni che chiedono di costituirsi in regioni autonome ». Lo articolo 73 di questa legge ordinaria innova il contenuto dell'articolo 132 della Costituzione, e altresì il contenuto della XI disposizione transitoria e finale della Costituzione. Innova, e non poteva farlo con legge ordinaria, appunto perchè tutto quello che promana dalla Costituente, tutto quello che trova fonte nella Costituzione, può essere modificato, abrogato, ed anche interpretato in forma autentica, ma dallo stesso organo che ha dettato la norma relativa. Nella specie, la Costituente ha dettato l'articolo 132 e l'XI disposizione transitoria, e il legislatore avrebbe dovuto eventualmente, innovando o interpretando, dettare quell'articolo 73 della legge speciale ma con legge Costituzionale, non con legge ordinaria. La mia è una preoccupazione di indole costituzionale. Se, fino a questo momento, l'articolo 73 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, non è stato portato fino alla Corte costituzionale, potrebbe tuttavia giungervi in un determinato momento, tanto più che la costituzione in regione del Molise non credo che non incontrerà degli ostacoli, e non credo che facilmente gli Abruzzesi si accontenteranno. (*Interruzioni dal centro*). In ogni modo, potrebbe un

quisquis de populo insorgere e dire: impugno di incostituzionalità questo articolo 73 della legge 10 febbraio 1953.

Ma con questo, mi si può obiettare, cosa vuoi dire? Vuoi, dopo la premessa, frustrare gli intenti dei molisani? Vuoi che essi non abbiano la loro regione? No, io voglio che essi abbiano la loro regione, ma che si giunga a questo risultato attraverso la via diritta. Il collega Magliano avrebbe voluto la proroga di un termine scaduto, poichè i cinque anni, previsti dalla undecima disposizione transitoria della Costituzione, sono ormai scaduti, ed i termini scaduti non si possono prorogare.

Però non è fatale la scadenza del quinquennio. Anzitutto perchè i termini dettati dalla legge, sia pure dalla Costituzione, al legislatore, non sono termini perentori nè comminatori, nè di decadenza o di prescrizione, ma termini senza sanzioni, quasi degli stimoli al legislatore. Se in un determinato momento il legislatore, violando quella che è stata la disposizione anteriore relativamente ad un termine, detta una nuova legge, tale legge vale, appunto perchè, ripeto, non tutte le leggi che stabiliscono dei termini possono essere vincolative. Quando si dettano delle leggi che riguardano il legislatore, questi può considerare non vincolative queste leggi.

Ma come fare in modo che, pur essendo decorso il termine di cinque anni, il Molise abbia la sua regione? Vi sono i modi. Si può anzitutto attendere il momento opportuno per costituire la regione, con legge costituzionale, secondo la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione. Ma i molisani, dice il collega Magliano, vogliono avere una certa sicurezza, vogliono sapere fin da questo momento che non corrono alcun pericolo, vogliono un impegno da parte del Parlamento. Anche in questo posso accedere, ma rispettiamo le forme. Vogliamo stabilire un nuovo termine entro il quale è possibile costituire nuove regioni? Stabiliamolo, ma apertamente, con lealtà, con chiarezza. Non parliamo più di proroga, fissiamo un termine, non preoccupiamoci dei cinque anni già scaduti: abbiamo la possibilità di farlo con legge costituzionale, tanto per soddisfare le preoccupazioni del collega Magliano. Noi vogliamo, dice il collega Magliano, che entro cinque anni sia dato al Molise di costituirsi in regione a sè stante, che il Molise si aggiunga alle tante regioni fissate attualmente dalla Costituzione. D'accordo anche su questo; ma seguiamo la via diritta, la via tracciata dalla Costituzione, non cerchiamo di giungervi per via traverse, anche se nessuno ne impugnerà la incostituzionalità, perchè, a prescindere da questo, vi è la coscienza nostra, la intelligenza nostra: noi le violazioni costituzionali non dobbiamo consentirle mai. Seguiamo la via diritta.

Vi è un emendamento sostitutivo del collega Piechele! in quell'emendamento si dice nettissimamente che i cinque anni previsti dall'articolo 11 delle disposizioni transitorie decorreranno dal momento dell'entrata in vigore della presente legge. Ben venga questo emendamento; ma non si parli di proroga; si navigherebbe nell'equivoco, mentre noi dobbiamo attenerci alla Costituzione, dobbiamo giungere attraverso le vie dettate dalla Costituzione a questo scopo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nacucchi. Ne ha facoltà.

NACUCCHI. Ho chiesto la parola non per discutere la possibilità o meno di votare oggi questo disegno di legge d'iniziativa del senatore Magliano; ma perchè risulti chiaramente che tale disegno di legge, o nel testo proposto dal senatore Magliano o nel testo proposto dalla Commissione, è diretto alla costituzione di nuove regioni e non della sola regione del Molise, perchè nella relazione non si parla che del Molise. L'Italia non si esaurisce negli Abruzzi e nel Molise. Ricordo al Presidente, mio concittadino, un fatto personale nostro e cioè che noi abbiamo agitato, per lunghi anni al tempo del mio Sindacato al Comune di Lecce, il problema della creazione della regione Jonica-Salentina. Furono fatti studi sulla sufficienza economica, pubblicate relazioni, tenuti convegni; ed anzi nel progetto della Commissione dei 75 era già prevista la costituzione di detta regione. Il nostro impegno si affievolì quando tra Lecce e Taranto si discusse sulla designazione del capoluogo della Regione; e quindi — almeno per allora — non se ne parlò più. Ma giacchè ora si presenta l'occasione di poter riaprire i termi-

ni, onde proporre nelle forme previste dalla Costituzione, la formazione di nuove regioni, ho voluto richiamare il precedente allo scopo di far rivivere la possibilità di giungere alla costituzione della nostra Regione salentina.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il senatore Piechele facente funzioni di relatore.

PIECHELE, *f.f. relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il Presidente della Commissione mi ha dato incarico di sostituirlo e di fare il relatore di questo disegno di legge. Debbo anzitutto rilevare che indubbiamente la norma 11ª delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione è stata dettata per dare la possibilità al Molise di costituirsi in regione autonoma, pur avendo i requisiti prescritti e cioè non raggiungendo il minimo di popolazione di un milione di abitanti. La norma 11ª ha questo scopo preciso secondo la intenzione che è risultata chiara dai dibattiti che vi sono stati alla Costituente.

Pertanto è necessario, ad avviso della Commissione e del relatore, che il termine fissato in 5 anni, che è venuto a scadere il 31 dicembre 1952, abbia una nuova decorrenza o venga comunque prorogato, per non mettere gli abitanti del Molise nella impossibilità di far valere quella loro aspirazione alla quale la Costituente aveva dato un peso determinante, fissando la norma 11ª.

Ora io sono d'avviso che non vi sia necessità di entrare nel merito della questione se il Molise possa o non possa essere costituito in Regione autonoma: questo andrà esaminato in altra sede, con un'altra legge costituzionale. La questione che invece deve essere risolta oggi dal Senato è se la proroga del termine possa esser stabilita con legge ordinaria, oppure se non si debba ricorrere alla legge costituzionale.

Ad avviso della Commissione, trattandosi di norme costituzionali, è necessario il ricorso alla legge costituzionale. A tal fine la Commissione propone anzitutto una diversa intitolazione del disegno di legge, che potrebbe suonare: « Decorrenza » (ovvero: « proroga ») « del termine in cui alla 11ª delle " disposizioni transitorie e finali " della Costituzione ». L'articolo 1, quindi, dovrebbe recitare: « Il termine di 5 anni di cui alla 11ª delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione decorrerà dall'entrata in vigore della presente legge ».

Il senatore Agostino si è dichiarato d'accordo con questo testo, pur rilevando che si tratta di termini senza sanzione. Anch'io sono di questo avviso. Sono termini senza sanzione per il fatto che, per costituire il Molise in Regione autonoma, occorrerà sempre una legge costituzionale; e quando questa legge costituzionale verrà presentata, automaticamente verrà superato l'ostacolo costituito dal termine di cui alla 11ª norma costituzionale.

Ritengo che le osservazioni del collega Agostino non possano essere accolte dal Senato, per il fatto che la legge 10 febbraio 1953, numero 62, all'articolo 73 non ha innovato tutto l'articolo 132 della Costituzione, ma ha soltanto interpretato e fissato in qual modo debbano essere sentite le popolazioni interessate, ha stabilito cioè in qual modo si assolva all'obbligo di sentire le popolazioni interessate. In tale articolo infatti si è stabilito che le popolazioni interessate vengono sentite, attraverso i Consigli comunali ed i commissari prefettizi della Regione o delle Regioni di cui fanno parte i Comuni che chiedono di costituirsi in Regione autonoma.

L'articolo 132 della Costituzione parla genericamente dell'obbligo di sentire le popolazioni interessate; ma non spiega quali siano. Quali siano le popolazioni interessate è precisato nella successiva legge del 1953, che ha stabilito essere quelle della Regione o delle Regioni di cui fanno parte i comuni che chiedono di costituirsi in regione autonoma. La ultima parte del primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, che riguarda l'approvazione della proposta da parte della maggioranza delle popolazioni, interpellate mediante *referendum*, rimane ferma, non essendo, a mio parere stata intaccata dall'articolo 73 della legge 10 febbraio 1953 citata. In altri termini c'è stata una chiarificazione relativa al territorio, nel senso che debbono essere sentite le popolazioni dei Comuni che hanno chiesto di costituirsi in Regione autonoma, e non le popolazioni del residuo territorio della Regione (per

esempio, nel caso del Molise dovranno essere sentite solo le popolazioni del Molise e non quelle dell'Abruzzo).

Io credo che su questa interpretazione si dovrebbe essere d'accordo.

Non ho altro da aggiungere, se non raccomandare al Senato di venire incontro alle legittime aspirazioni, manifestate dalle popolazioni del Molise attraverso la calda parola del collega onorevole senatore Magliano, che è giustamente e legittimamente preoccupato che la scadenza del termine possa ostacolare le aspirazioni del Molise a poter chiedere di essere costituito in regione autonoma, approvando il disegno di legge.

PRESIDENTE. Faccio presente che è stato presentato un emendamento tendente a dare al disegno di legge carattere costituzionale e a sostituire l'articolo unico con il seguente: « Il termine di cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione è prorogato fino al 31 dicembre 1963 ».

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. È necessario che il Senato sappia che il termine che si intende per prorogare è già scaduto.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Desidero dare un chiarimento al collega Agostino che con tanta competenza e simpatia per la mia Regione ha esposto le sue perplessità.

Io non ho sostenuto il testo presentato dalla Commissione, ma quello che ho presentato io, che poi oggi ritornerebbe salvo qualche lieve modifica di parola e di forma.

Ho detto anche che siccome avevo presentato in base ai precedenti voti della Camera dei Deputati ed anche di altre leggi in materia di termini prorogabili, un disegno di legge ordinario, rendendomi conto tuttavia delle ragioni esposte da molte parti ed anche dal Governo, non avevo alcuna difficoltà a che si seguisse la procedura prevista per le leggi di carattere costituzionale.

Quindi mi sembra che le preoccupazioni del senatore Agostino non abbiano a verificarsi. Noi ci rendiamo conto delle difficoltà che questa forma di legge presenta, ma desideriamo che le ragioni del Molise siano accolte non già, come ha detto il senatore Agostino, con una frase che non posso accogliere, attraverso cioè compromessi o sotterfugi, ma con senso di pieno rispetto di un sentimento e di un diritto, e nella forma più regolare e costituzionale. (*Applausi*).

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Onorevoli colleghi, ci trovavamo di fronte ad una legge ordinaria in merito alla quale la Commissione aveva espresso un elaborato parere. In Aula si è chiesta la modifica del titolo della legge, e la modifica del titolo e dell'articolo 1 viene a portare l'Assemblea al cospetto di una legge di natura costituzionale. Io non voglio sottolineare l'aspetto particolarmente grave che viene a delinearsi dopo questa iniziativa, poichè noi accetteremmo il precedente che una legge ordinaria può essere modificata nella sua struttura ed assumere forma di legge costituzionale sulla base d'un semplice emendamento e può conseguentemente essere approvata senza il parere della Commissione.

Il rimedio c'è. Poichè l'emendamento viene a porci il problema dell'esame di una legge costituzionale, io riterrei opportuno e necessario sospendere questa discussione e rinviare le legge innanzi alla Commissione, perchè esprima il proprio avviso in merito alla natura della legge stessa, e in merito alla possibilità di prorogare una disposizione transitoria della Costituzione quando i termini siano già scaduti. La formulazione dela legge ordinaria non faceva sorgere la questione. Ma ora la questione sorge a causa degli emendamenti e credo sia da esprimere un parere su un argomento di tanta importanza.

Io non voglio entrare nel merito della legge, poichè questo mi porrebbe di fronte a questioni molto complesse le quali in linea pregiu-

diziale — dato che questa mia è appunto una pregiudiziale — non vanno poste. Sottolineo però la necessità di un parere della Commissione per la natura assunta dalla legge ordinaria presentata ad iniziativa del senatore Magliano e trasformarsi in costituzionale.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono state sollevate questioni molto sottili. Io vorrei augurarmi che, dopo quanto dirò, il Senato unanime giungesse a riconoscere che la proposta di legge Magliano può essere approvata, con ritocchi tali da soddisfare tutti.

Cercherò di non dire astruserie giuridiche, nonostante la delicatezza della materia. Non mi piace far del giuridicismo puro nelle assemblee parlamentari. Potrei aggiungere che, dovunque, mi è sempre piaciuto parlare pianamente, piuttosto che con linguaggio da iniziati, anche quando la materia era rigorosamente tecnica.

Naturalmente — su un terreno così delicato come quello su cui ci moviamo, toccando addirittura la Costituzione — non si può dimenticare il diritto. Siamo in uno Stato di diritto. Io ho sempre propugnato lo Stato di diritto. Mancherei di rispetto alla Repubblica, alla Costituzione, alle mie convinzioni se sorvolassi sugli aspetti strettamente giuridici delle questioni che affrontiamo. Però cercherò di parlarne con linguaggio chiaro per chiunque e, finchè possibile, semplice.

Io parto dal considerare l'articolo 131 della Costituzione. Quell'articolo istituisce le Regioni. Fra le Regioni che elenca è quella denominata « Abruzzi e Molise ».

L'articolo 132 poi dispone: « si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre... la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse ».

In ultimo, la disposizione XI fra le transitorie e finali della Costituzione stabilisce: « Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione », cioè fino al 31 dicembre 1952, « si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate ». Non occorre, quindi, il milione di abitanti; non occorre sentire il Consiglio regionale; non occorre una richiesta avanzata da tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate. Resta invece « fermo », secondo questa disposizione XI, l'obbligo di « sentire le popolazioni interessate ».

Il termine di cinque anni stabilito in questa disposizione XI è perentorio o no?

Praticamente (come ha rilevato il senatore Agostino), poichè questa disposizione XI stabilisce che solamente « con leggi costituzionali » si potranno, entro cinque anni, formare nuove Regioni quando manchino alcuni degli estremi voluti dall'articolo 132, da ciò discende che — se « costituzionali » dovranno esser le leggi da emanare per ciò, se cioè dovranno essere approvate, secondo l'articolo 138 della Costituzione, con la procedura stessa che è richiesta per modificare la Costituzione — il Parlamento, nell'atto in cui delibererà sulle nuove Regioni, ammesse dalla disposizione XI, potrà anche discostarsi da quella disposizione; prescindere, perfino dall'estremo che essa tiene fermo (« sentire le popolazioni »); operare oltre il termine che essa stabilisce. Quindi, a rigore, non c'è da preoccuparsi per lo scadere di quel termine. Per costituire la Regione «Molise » qualunque deputato o senatore potrà — in qualunque momento, prescindendo dalla disposizione XI e da qualsiasi estremo voluto da essa, od anche dall'articolo 132 della Costituzione — presentare una proposta di legge che seguirà la procedura stessa che verrebbe seguita da una proposta che fosse presentata esattamente nell'àmbito della disposizione XI o dell'articolo 132 della Costituzione. Questo valga a tranquillizzare la popolazione del Molise ed i suoi appassionati parlamentari, a cominciare dal carissimo e simpatico amico Magliano.

Ad ogni modo, andiamo avanti. Prescindiamo da tutto questo. Preoccupiamoci di mantener viva anche la semplice lettera della disposizione XI, indipendentemente dal suo valore sostanziale e pratico.

La disposizione XI (come ho detto) dispose che, « fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione », si potessero istituire nuove Regioni anche se non sussistevano gli estremi di cui all'articolo 132, purchè si sentissero le popolazioni.

A questo punto dobbiamo domandarci: quel termine di cinque anni — quale che fosse il pratico valore della norma che lo stabiliva — avrebbe dovuto, secondo quella norma, decorrere perfino se non sussistevano le condizioni occorrenti perchè la norma stessa fosse applicabile? Cioè perfino prima che fosse legalmente stabilita la procedura da seguire per « sentire le popolazioni interessate »? Questa è una prima interpretazione che si può ipotizzare per la disposizione XI: una interpretazione rigorosa.

Oppure — dobbiamo domandarci — bisognava intendere che il termine dei cinque anni si sarebbe messo in moto solamente quando fosse stabilita la procedura da seguire per « sentire le popolazioni interessate », come la disposizione XI esigeva? Cioè quando fossero stabilite norme sul *referendum*, che a quel fine sarebbe stato indispensabile, secondo il senatore Agostino, oppure altre norme? Questa è una seconda interpretazione, meno rigorosa, che si può pure ipotizzare per la disposizione XI.

Detto tutto questo, io mi dispenso dal rievocare la proposta Camposarcuno che fu avanzata nella prima legislatura circa la disposizione XI. Non rievoco quella proposta perchè non sboccò in una legge. Non la rievoco, soprattutto, perchè nel 1953 intervenne, invece, l'articolo 73 della legge sugli ordinamenti regionali, articolo che dianzi è stato letto e che partì dall'evidente supposto che, nel momento in cui veniva dettato, il termine fissato dalla disposizione XI non fosse scaduto. Spiego.

Quell'articolo 73 è posteriore al 31 dicembre 1952, cioè ai « cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione ». Eppure stabilisce: « Ai fini dell'applicazione della XI delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione si adempie all'obbligo di sentire le popolazioni interessate sentendo i Consigli comunali od i Commissari prefettizi della Regione o delle Regioni di cui fanno parte i Comuni che chiedono di costituirsi in Regione autonoma ».

E chiaro che — se, quando entrò in vigore l'articolo 73 del 1953, il termine di cui alla disposizione XI fosse già scaduto — l'articolo 73 non avrebbe avuto alcun senso. Non avrebbe avuto senso, infatti, il dire: « si fa così e così per sentire le popolazioni, ai sensi della disposizione XI », se il termine fissato dalla disposizione XI per sentirle fosse stato, allora, ormai decorso. (*Interruzione del senatore Agostino*). Bisogna invece pensare che il legislatore ritenesse nel 1953, quando dettò lo articolo 73, che quel termine non fosse scaduto.

Qui dobbiamo domandarci: come poteva ritenerlo non scaduto, se « i cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione » erano, nel 1953, ormai passati?

In un modo solo (mi pare) si può spiegare come il legislatore ritenesse non scaduto, allora, quel termine: pensando che egli si fondasse sulla seconda fra le due interpretazioni della disposizione XI della Costituzione che prima ho ipotizzato, e cioè sulla interpretazione meno rigorosa: ossia pensando che, secondo il legislatore, il termine non aveva cominciato a decorrere perchè mai era stato stabilito come si sarebbe fatto a « sentire le popolazioni ».

Questa spiegazione è avvalorata dal fatto che quell'articolo 73 si occupò proprio di stabilire come si sarebbe fatto a « sentire le popolazioni »; e statuì: « si adempie all'obbligo di sentire le popolazioni sentendo i Consigli comunali », eccetera.

Dice il senatore Agostino: questa statuizione era incostituzionale. Su questo terreno io non posso seguire il senatore Agostino. Non sta a me, non sta al Governo il sindacare, in questo momento e in questa sede, quello che fu l'operato delle due Camere quando dettarono l'articolo 73 e dire se, a giudizio del Governo, quell'articolo fu costituzionale o meno. Fino a che la Corte costituzionale non metta nel nulla quell'articolo 73, esso è efficace. E — da che la sua efficacia cominciò; da che, cioè fu stabilito che per « sentire le popolazioni » ai sensi della disposizione XI si sentivano i Consigli comunali — il termine di cui alla disposizione

XI cominciò a decorrere. Così bisogna evidentemente ritenere. E bisogna, in conseguenza, ritenere che quel termine è attualmente in corso e scadrà nel marzo 1958.

Questo è (secondo me) quanto può dirsi — in linea giuridica — circa il termine della cui proroga oggi si discute.

Arrivati a questo punto, io osservo — dal punto di vista politico — che innegabilmente esiste un'aspirazione della popolazione molisana a tenere aperto quel termine. E penso che — di fronte al disposto letterale della disposizione XI, nonchè di fronte al desiderio popolare di tener viva quella disposizione, indipendentemente da questioni sul suo valore pratico — si possa, in coerenza col criterio che ispirò il letterale contenuto di quella disposizione, dettare oggi una norma per tenere in vita quel letterale contenuto.

Come si potrà procedere?

Io ho sempre sostenuto e sostengo (lo dissi alla 1ª Commissione nello scorso dicembre e lo ripeto oggi) che:

o si dice di no, francamente, al desiderio delle popolazioni di tenere viva la disposizione XI e si spiega ai molisani che nulla convien fare perchè, ad un certo momento, possa esser proposta, nell'ambito tracciato da quella disposizione, una legge costituzionale per istituire la Regione « Molise », essendo invece per ciò sempre possibile procedere con una legge di revisione costituzionale che seguirebbe procedura identica;

oppure si preferisce accontentare i molisani nel loro desiderio di saper viva la disposizione XI, valga essa quel che valga: e allora, per prorogare il termine stabilito da quella disposizione, bisogna seguire l'*iter* occorrente per le revisioni della Costituzione.

Mezze misure non sono accettabili. Chiarisco.

La disposizione XI — valga quel che valga, praticamente — stabilisce un'eccezione rispetto all'articolo 132 della Costituzione, in quanto accorda un termine di soli cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione perchè possan venire istituite, senza l'osservanza di quell'articolo 132, Regioni nuove. Ora il termine che quella disposizione XI accorda è — una volta messo in moto — evidentemente perentorio. Quando infatti il costituente dice che, in deroga alla Costituzione, possa farsi una determinata cosa, purchè entro un certo termine, indubbiamente fissa un termine non superabile. Superabile, infatti, un termine è quando il legislatore prescrive un adempimento e, perchè si effettui, fissa un termine: allora, anche scaduto il termine, la prescrizione va osservata; il termine, dunque, non è insuperabile. Perentori, invece, sono i termini quando, come nel caso che esaminiamo, il legislatore stabilisce che tollererà un certo fatto, purchè avvenga entro un certo termine: in questo caso il fatto, scaduto il termine, non è più tollerabile. Tutto questo discende ovviamente da elementari considerazioni di logica.

Giunto a questo punto, io suggerirei che la legge nel titolo fosse dichiarata « costituzionale » e concernente « scadenza del termine » eccetera; e che si approvasse un articolino in cui si dicesse semplicemente: « Il termine di cui all'XI fra le disposizioni transitorie e finali della Costituzione scadrà col 31 dicembre 1963 ».

AGOSTINO. Accetto integralmente questa proposta.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ne sono lieto. Mi auguro che anche il senatore Franza vorrà accettare questa dizione, recedendo dalla sua tesi che non si dovrebbe approvare, almeno oggi, la proposta di legge perchè essa non è stata, prima d'ora, dichiarata costituzionale.

Onorevoli colleghi, nè la Costituzione, nè il nostro Regolamento prescrivono che le leggi di revisione della Costituzione debbano nascere con un timbro che, fin dalla loro presentazione, avverta: badate che questa è una legge che vuol modificare la Costituzione.

La Costituzione dice, fra l'altro, che « le leggi di revisione della Costituzione stessa e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi ».

Il nostro Regolamento dispone che il predetto intervallo « è stabilito in tre mesi » e detta altre prescrizioni.

Ma nessuna norma prescrive che, *ab origine*, una proposta di legge debba formalmente indicare che essa ha carattere costituzionale.

Pertanto io ritengo che le assemblee legislative — per la libertà di cui godono, entro i li-

miti tracciati dalla Costituzione e dai loro regolamenti — possano, durante l'*iter* di una procedura, riconoscere che una proposta ha carattere (in senso lato) costituzionale, ancorchè questo non fosse stato dichiarato fin da principio, e approvarla; ed anche possano modificare una proposta non costituzionale, inserendovi una norma di carattere costituzionale (parlo sempre in senso lato, senza cioè distinguere qui, agli effetti procedurali, fra leggi costituzionali e leggi di revisione della Costituzione). Naturalmente, in ambedue i casi, le Camere debbono rispettare l'*iter* previsto per le leggi costituzionali, adottando due delibere col prescritto intervallo.

Dico quindi al senatore Franza: la prima Commissione ha già esaminato in lungo e in largo questo disegno di legge e ha detto quello che ne pensava; l'Assemblea lo ha discusso oggi; mi pare che si possa — senza la benchè minima mancanza di rispetto alla Costituzione e al Regolamento — votare oggi, in prima lettura, l'articolo nel testo che io ora ho suggerito.

FRANZA. Onorevole Bisori, ma dove sta più il disegno di legge? Mi cambia il titolo, mi cambia l'articolo 1°, dove è più?

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi scusi, onorevole Franza: il disegno parlava di proroga del termine di cui alla XI disposizione transitoria della Costituzione; e l'articolo che io propongo riguarda proprio quella materia.

Guardi che io non avrei difficoltà a scrivere anche: « il termine è prorogato fino al 31 dicembre 1963 ». Ma — per entrare il meno possibile nelle varie questioni che su quel termine esistono, come ho spiegato — preferirei scansarle e dire genericamente che quel termine « scadrà col 31 dicembre 1963 ».

Osservo che l'articolo proposto dal senatore Magliano diceva: « il termine... è prorogato di altri cinque anni ».

Ma la Commissione, con notevole cambiamento, propose che si dicesse: « agli effetti dell'articolo 73 della legge 1953 il termine per adempiere alle formalità richieste da detto articolo » è « di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Ora — ferma restando la materia di cui si discute, e concordando io nel desiderio di soddisfare i molisani — ho la convinzione di proporre, per l'articolo che il Senato è chiamato a votare, una formulazione corretta e sganciata da discussioni non indispensabili, quando insisto nel caldeggiare il testo, breve e tagliente, che ho avuto l'onore di sottoporre al Senato.

FRANZA. Onorevole Presidente, desidero sia messa ai voti la questione pregiudiziale da me proposta a' termini di Regolamento.

PRESIDENTE. Lei propone una questione pregiudiziale, in quali termini?

FRANZA. Rimettere alla Commissione il disegno di legge di natura costituzionale.

PRESIDENTE. La Commissione ha già esaminato il disegno di legge.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Il rinvio alla Commissione è chiesto da me non per decidere se si tratti di legge costituzionale, perchè l'intestazione della legge formalmente già conferisce carattere alla legge stessa, o meglio la modifica che si chiede di apportare darebbe natura costituzionale alla legge.

Ma la modifica dell'articolo 1° fa sorgere un problema sul quale la Commissione non ha espresso il proprio parere, il problema cioè se si possa prorogare una norma delle disposizioni transitorie della Costituzionale, quando i termini siano scaduti. Onorevole Presidente, vi sono altre disposizioni transitorie già caducate, e non vorrei in avvenire trovarmi al cospetto di altre proposte di legge che pretendano con lo stesso sistema di prorogare l'efficacia di talune di esse.

Ritengo pertanto di essere nella legalità e nel rispetto del Regolamento, chiedendo che sulla mia richiesta si pronunci la Commissione, in considerazione della natura della legge e della modifica sostanziale apportata all'articolo 1° della legge ordinaria, dopo di che questo di-

segno di legge, avendo acquisito natura di legge costituzionale, sarà sottoposto al doppio esame.

PRESIDENTE. Sulla pregiudiziale sollevata dal senatore Franza, se cioè possa essere prorogabile o no un termine già scaduto, ricordo che, a norma dell'articolo 66 del Regolamento, possono prendere la parola due senatori a favore e due contro.

AGOSTINO. Domando di parlare contro la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Mi pare che questo punto sia stato discusso sotto il profilo costituzionale in 1ª Commissione e sempre sotto il profilo costituzionale la discussione si sia ingaggiata in Aula. Che la materia sia di natura costituzionale e debba seguire quell'*iter* previsto dalla Costituzione non incide sulla validità della discussione in Commissione e attualmente non richiede che la Commissione nuovamente si pronunci su questo punto.

Dica il Senato che la legge è di natura costituzionale, che ha carattere di revisione costituzionale; l'unica conseguenza sarà questa: che, anzichè essere l'attuale una deliberazione definitiva, occorreranno altri tre mesi affinchè il disegno di legge torni innanzi al Senato ed il Senato con la maggioranza prevista lo approvi.

MAGLIANO. Domando di parlare contro la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Vorrei osservare al senatore Franza, il quale faceva parte della 1ª Commissione quando si esaminò questo disegno di legge, che la discussione, come risulta dai verbali, fu ampia e lo stesso senatore Franza ebbe a prendere la parola e ad esprimere voto favorevole alla mia proposta di legge. Quindi grande è stata la mia sorpresa per quanto in Aula egli ha detto, benchè nel Parlamento possiamo essere abituati a tutte le sorprese. Comunque per un riguardo che devo al senatore Franza e per l'importanza dell'argomento da lui sollevato, debbo osservare che la natura costituzionale o meno di un disegno di legge non deriva dal fatto di scrivere, nel titolo, costituzionale od ordinario, ma dalla natura della materia che quella legge regola e dalle disposizioni che in essa sono contenute.

Quindi l'aver aggiunto, sia pure per una maggiore chiarezza e precisione, la parola « costituzionale » non muta il carattere della legge; pertanto, la Commissione essendovi pronunciata favorevolmente, non vedo la ragione per cui si dovrebbe pronunciare un'altra volta. Aggiungo poi che l'articolo 1 che si propone di votare non è che l'articolo 1 del disegno di legge originario da me presentato e che fu esaminato dalla Commissione, ed il nuovo testo è stato proposto proprio dal relatore onorevole Piechele a nome della Commissione.

Concludendo, l'onorevole Franza può esprimere il suo dissenso, ma non può pretendere che la Commissione ritorni sulla sua decisione. (*Approvazioni. Commenti dalla destra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la pregiudiziale sollevata dal senatore Franza.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge.

La Commissione aveva presentato il seguente testo:

Articolo unico.

Agli effetti dell'articolo 73 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il termine per adempiere alle formalità richieste da detto articolo per sentire le popolazioni interessate alla costituzione di nuove Regioni è di anni cinque dall'entrata in vigore della presente legge.

Successivamente, come ho già annunciato, questo testo è stato sostituito dal seguente:

« Il termine di cui alla 11ª delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione, è prorogato fino al 31 dicembre 1963 ».

PIECHELE, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIECHELE, *f.f. relatore*. Signor Presidente, la Commissione propone un nuovo emendamento. In base ad esso il titolo è così modificato: « Scadenza del termine di cui alla XI delle " Disposizioni transitorie e finali " della Costituzione »; ed il testo dell'articolo unico è così formulato: « Il termine di cui alla XI delle " Disposizioni transitorie e finali " della Costituzione, scadrà il 31 dicembre 1963 ».

Senatore Magliano, accetta questo nuovo testo?

MAGLIANO. Lo accetto, signor Presidente. Ai fini puramente grammaticali; però faccio presente che il verbo « scadrà », non mi sembra conveniente. Se la Commissione non ha nulla in contrario, proporrei di sostituirlo con le parole « la scadenza del termine ecc. è fissata al 31 dicembre 1963 ».

CONDORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Onorevole Presidente, una espressione che Lei ha usato, ora, sottovoce, riassume tutto il mio pensiero: o l'una o l'altra formula, è perfettamente lo stesso. È perfettamente lo stesso con la formula che si era adottata prima ed è perfettamente lo stesso con la formula cui si è giunti, che serve ad orpellare l'evidenza. Qui si proroga un termine già scaduto: si cambino pure le parole, la realtà (me lo consenta l'altissima Assemblea) antigiuridica, è essenzialmente questa.

Io credo che l'unico partito sia quello indicato alternativamente dall'onorevole Bisori: non far niente perchè una legge costituzionale si può fare in ogni momento. Fare una legge costituzionale per affermare una tesi di questo genere, che cioè, sia pure attraverso un evidente giuoco di parole, si può prorogare un termine già scaduto, mi pare che davvero non conferisca alla sapienza giuridica italiana.

Quali potrebbero essere gli argomenti giuridici per sostenere una simile — non voglio usare una parola forte, stavo per dire assurdità — una simile tesi? « Non c'era la legge, lo strumento per sentire la volontà delle popolazioni; questo strumento l'abbiamo avuto nel 1953 »: potrebbe essere anche questa una delle giustificazioni. Ma al cospetto di un eminente civilista, che siede al banco del Governo, parlo dell'onorevole Bo, noi non possiamo trasformare in principio di diritto quel tale broccardo: *contra non volentem agere non currit praescriptio;* sarebbe da orecchianti. Io proprio non vorrei attribuire al Senato d'Italia una tesi di questo genere, ma in sostanza è questa che sta a base della proposta. Io non comprendo perchè il Senato si voglia proprio polarizzare su questa deliberazione, che, fra le altre cose, tutti quanti, il Governo per primo, riconosciamo essere inutile superflua.

Neanche noi insisteremmo nella discussione, se questa discussione e questa votazione non implicassero delle questioni di principio. Noi abbiamo delle norme che furono dette transitorie, come questa, di cui alcune potevano essere giustificate in quel particolare momento, in cui gli spiriti eran ancora agitati. Noi oggi veniamo ad affermare che quelle norme transitorie si possono far rivivere. Sì, indubbiamente il legislatore con legge costituzionale può fare tutto quello che vuole. Ma quel che non può fare è di abolire la logica. La logica è quella che è. Può commettere anche un errore: la statuizione sarà valida, ma avrà offeso la logica. E questa si vendica, assai spesso, come nel presente caso, rendendo vane le leggi deliberate in suo spregio.

Io perciò per ragioni di principio, che da ragioni di principio giuridico diventano ragioni di principio politico, sono contrario a questa formulazione. Dico anzi che un osservatore estraneo, che potrebbe non esser sicuro della perfetta buona fede e del proponente e del Governo, potrebbe avanzare la supposizione che qui si crea un precedente per riaprire questioni che sembravano chiuse definitivamente, soprattutto nella coscienza degli italiani. Onorevole Bisori, io accetto la sua opinione di valente giurista. Questa legge divenuta costituzionale per la modificazione del titolo è assolutamente superflua. La faremo quando avremo deciso di fare questa o altra regione autonoma. Ce ne saranno altre delle richieste, dopo che sarà accolta quella del Molise, ed il legislatore deciderà se sia il caso di favorire questa tendenza atomizzatrice. Lo farà, probabilmente. Se saranno modificati gli attuali orientamenti dirà di sì.

Ma la votazione di oggi non preclude assolutamente la libertà del Parlamento. Ancora una volta questa decisione di oggi appare assolutamente inutile, se non addirittura dannosa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, passiamo alla votazione del titolo e dell'articolo unico del disegno di legge nell'ultimo testo pervenuto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Scadenza del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione.

Articolo unico

Il termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Presidenza del Presidente MERZAGORA

Per le ferie estive.
Bilancio dell'attività del Senato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Schiavi. Ne ha facoltà.

SCHIAVI. Sono lieto ed onorato di porgere al nostro illustre Presidente, a nome di tutti i senatori, i più fervidi auguri per le imminenti vacanze estive. Sotto la sua guida imparziale e rispettosa dei diritti dei membri del Senato, questi hanno potuto svolgere un lavoro ampio, efficace e provvido, per una legislazione informata agli interessi della collettività e ad una sollecitudine affettuosa verso tutti i nostri fratelli delle categorie dei lavoratori più disagiate e più bisognose di aiuti, di cure, di simpatie, per elevarne la condizione materiale e per svilupparne la personalità umana ed eguagliarne la dignità a quella di tutti i cittadini del nostro Paese.

È per questi obiettivi che, nella pausa estiva, ognuno di noi dovrà prepararsi a continuare l'opera fin qui condotta sull'esempio del nostro Presidente, che ci auguriamo, alla ripresa, sempre più valido regolatore dei lavori del Senato, circondato come sempre dalla devozione affettuosa di tutti i colleghi qui presenti e degli assenti, per il maggior bene della nostra Patria.

Il nostro saluto ed il nostro augurio vada anche ai membri dell'Ufficio di Presidenza e a tutti i facenti parte degli uffici del Senato, nei quali abbiamo sempre trovato dei collaboratori solleciti, esperti e cortesi, in qualsiasi circostanza noi ci siamo loro rivolti.

A tutti, onorevoli colleghi, buona vacanza, buon riposo e, nonostante tutto, buon lavoro e, soprattutto, piena soddisfazione dell'opera svolta e di quella che ci attende nel prossimo avvenire. (*Vivi generali applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, prima di ricambiare i graditi voti augurali, desidero compiere un rapido bilancio del lavoro svolto dall'Assemblea, dalla ripresa autunnale dello ottobre 1956 ad oggi. Ciò non soltanto allo scopo di continuare un'opportuna consuetudine, ma anche per adempiere ad un preciso dovere nei riguardi del Senato e, in particolare, nei riguardi del Paese, che segue con sollecita attenzione le fatiche dell'Assemblea.

Dal 1° ottobre 1956 ad oggi, il Senato ha tenuto 112 sedute pubbliche, mentre le Commissioni permanenti e quelle speciali ne hanno tenuto complessivamente 288.

In questo periodo, il Senato ha esaminato 360 disegni di legge, dei quali 273 d'iniziativa del Governo, 86 d'iniziativa parlamentare e 1

di iniziativa della Regione siciliana; di questi, 96 sono stati approvati dall'Assemblea e 264 dalle Commissioni in sede deliberante.

Nello stesso periodo sono state svolte una mozione, 15 interpellanze, 125 interrogazioni orali.

Le interrogazioni con risposta scritta presentate nello stesso periodo sono state circa 900.

Venendo ad una rapida illustrazione di queste cifre, peraltro sufficientemente indicative ove si pensi che si riferiscono ad un periodo di appena dieci mesi — dei quali soltanto otto di effettiva attività, detraendo il periodo d'interruzione dei lavori verificatosi a seguito della crisi governativa — devo in primo luogo registrare la sollecita approvazione di tutti gli otto bilanci trasmessi in prima istanza dal Governo all'Assemblea. A questo proposito non posso non rilevare che la soddisfazione per avere assolto a questa fondamentale scadenza legislativa è turbata dal rammarico di non aver potuto — a causa della già ricordata interruzione dovuta alle vicende della crisi governativa — conseguire l'obbiettivo di approvare tutti i bilanci entro il termine costituzionale del 30 giugno, così come era stato programmato dalla Presidenza, con il fermo appoggio e la garanzia del responsabile impegno di tutti i Gruppi parlamentari.

In secondo luogo, devo sottolineare l'approvazione di alcuni importanti disegni di legge di attuazione costituzionale, quali l'istituzione del Consiglio superiore della Magistratura e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e la nuova disciplina degli istituti dell'ammonizione e del confino.

Per il resto dell'attività legislativa, mi limiterò a ricordare, tra i disegni di legge di maggior rilievo licenziati dall'Assemblea in questo periodo, l'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali e del Ministero della sanità pubblica; la partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise e nei Tribunali per minorenni; il complesso dei provvedimenti relativi agli organi e al trattamento economico della Magistratura, nonchè alle circoscrizioni giudiziarie; i disegni di legge riguardanti le aree fabbricabili e gli idrocarburi; le disposizioni per la riforma fondiaria; le nuove norme in materia di debito pubblico; le provvidenze a favore delle zone colpite dalle recenti calamità naturali; i provvedimenti per il Mezzogiorno e le disposizioni integrative della legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse per l'Italia settentrionale e centrale; le disposizioni relative alle concessioni telefoniche e alla polizia delle miniere; le norme riguardanti i delitti di attentato e vilipendio agli organi costituzionali.

A questa rapida elencazione vanno aggiunte le numerose ratifiche dei trattati e convenzioni internazionali alle quali il Senato annette una cura particolare, e le conversioni in legge dei decreti-legge adottati dal Governo. Merita anche di essere sottolineata la grande mole di provvedimenti approvati dalle Commissioni in sede legislativa, taluni dei quali di notevole portata e vivamente attesi da larghe categorie.

Per quanto riguarda, in particolare, i lavori delle Commissioni permanenti, esporrò in rapida sintesi le seguenti cifre delle sedute complessivamente tenute e dei disegni di legge approvati in sede deliberante:

Commissioni	*Sedute*	*d. d l approvati*
1ª, Interni . . .	23	32
2ª, Giustizia . . .	28	15
3ª, Esteri	13	5
4ª, Difesa	11	11
5ª, Finanze . . .	45	64
6ª, Istruzione . .	26	39
7ª, Lavori pubblici .	25	44
8ª, Agricoltura . .	23	19
9ª, Industria . . .	21	11
10ª, Lavoro . . .	25	14
11ª, Igiene e sanità	17	10
	257	264

Alle sedute delle Commissioni permanenti vanno aggiunte le 11 tenute dalla Giunta consultiva per il Mezzogiorno, le 13 tenute dalla Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti per la città di Roma e le 5 tenute dalla Commissione speciale per l'esame del disegno di legge recante norme generali sull'azione amministrativa, le 2 tenute dalle Commissioni speciali per le locazioni.

La brevità del tempo non consente di riferire dettagliatamente sul lavoro svolto da ciascuna Commissione: mi limiterò pertanto a segnalare ancora una volta l'opera veramente poderosa compiuta dalla Commissione finanze e tesoro, particolarmente impegnata, oltre che per il numero e l'importanza dei provvedimenti demandati al suo esame, sia in sede legislativa che in sede referente, anche per la elaborazione dei pareri richiesti su molti dei disegni di legge assegnati alle altre Commissioni.

Per quanto riguarda l'attività politica, oltre al normale svolgimento delle interpellanze e interrogazioni, sono da ricordare i dibattiti sulle comunicazioni del Governo e le discussioni in materia di politica estera.

Tale rapido bilancio conferma ancora una volta l'impegno col quale il Senato ed i suoi singoli membri hanno assolto al mandato loro affidato dal Paese e conforta a sperare che tale fatica continuerà ad essere apprezzata e sorretta dalla pubblica opinione.

Sul consuntivo si innesta, senza soluzione di continuità, il programma che attende il Senato alla ripresa dei lavori parlamentari, nel quale figura al primo posto, insieme con i restanti bilanci, che verranno trasmessi dalla Camera, la ratifica dei trattati per l'Euratom e per il Mercato comune.

Soddisfatte queste scadenze urgenti, il Senato sarà in grado di riprendere e portare a termine l'esame di tutti quegli altri provvedimenti che potranno essere presi in considerazione dall'altro ramo del Parlamento prima della fine della sua legislatura. Tra questi, la Presidenza conta di poter comprendere i rendiconti consuntivi attualmente all'esame del Senato che dovranno essere approvati in tempo utile, affinchè la Camera possa a sua volta esaminarli prima di concludere i suoi lavori.

In serena coscienza, dunque, e con la certezza di aver compiuto il proprio dovere, ritengo che ci si possa salutare per la breve parentesi estiva.

Prima, però, desidero rivolgere, anche a nome di tutta l'Assemblea, un vivo ringraziamento ai Vice Presidenti del Senato, ai senatori Questori ed ai Segretari della Presidenza che con me hanno diviso e dividono con generoso ed autorevole impegno, la non lieve responsabilità della condotta dei lavori del Senato. In questo ringraziamento mi è gradito dovere comprendere il collega Bo, che ha lasciato la Vice Presidenza per l'incarico ministeriale.

Con animo egualmente grato, il mio saluto ed il mio apprezzamento vanno ai solerti Presidenti delle Commissioni ed ai Presidenti dei Gruppi parlamentari, la cui collaborazone — sempre così pronta e così amichevole — è stata un elemento indispensabile per la buona riuscita dei lavori ed ha costantemente confermato quella che è ormai divenuta una caratteristica fondamentale dell'Assemblea: che al di sopra e prima delle decisioni di parte c'è il Senato, la cui attività deve essere unicamente volta al servizio ed al bene del Paese. (*Vivi, generali applausi*).

A tutti i componenti dell'Assemblea desidero rivolgere il più vivo riconoscimento per l'abnegazione di cui hanno dato costantemente prova, moltiplicando la loro attività al fine di far fronte alle complesse e gravose esigenze dei lavori parlamentari.

Un cordiale saluto e un grazie alla stampa, che ha sempre seguito — e mi piace sottolinearlo in tale occasione — con cordiale ed intelligente attenzione i lavori del Senato, non risparmiando le critiche, di cui tutti le sono grati, ma anche registrando gli aspetti positivi della quotidiana fatica del Senato stesso. (*Vivi, generali applausi*).

Un vivo ringraziamento rivolgo infine al personale del Senato, dal Segretario generale ai Direttori degli uffici, ai funzionari, agli impiegati ed ai subalterni, i quali tutti hanno sempre svolto lodevolmente il loro dovere, dimostrando per l'Istituto una fedeltà ed un attaccamento che vanno al di là del semplice rapporto d'impiego.

Invio quindi il mio saluto al Capo dello Stato, alla Camera dei deputati, al Governo, oggi così cortesemente e largamente rappresentato, con i quali si è sempre collaborato nel modo più cordiale ed efficiente.

Rivolgo infine a tutti i colleghi il più vivo augurio di vacanze serene, che giovino a ritemprare il corpo e lo spirito in vista delle prossime fatiche autunnali, mentre auguro al Paese che le future sessioni parlamentari siano sempre apportatrici di progresso e di pace so-

ciale. (*L'Assemblea, in piedi, applaude lungamente all'indirizzo del Presidente. Vivi applausi anche dalla tribuna della stampa*).

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Mi scusi, signor Presidente, se la costruzione del microfono è tale per cui debbo rivolgermi a lei voltandole le spalle.

A nome del Governo ringrazio il Presidente del Senato degli auguri che ha rivolto al Governo stesso, per le non lunghe vacanze del Governo, e mi associo all'augurio che esso ha rivolto a tutti i componenti di questa Assemblea estendendolo naturalmente in primo luogo all'illustre Presidente.

A quell'augurio desidero aggiungere una parola di ringraziamento. Presentandomi al Senato io ebbi a richiedere al Parlamento sacrificio e abnegazione. Il Senato ha corrisposto pienamente a questa mia richiesta. La composizione numerica del Senato, che io spero possa essere, secondo le proposte del Governo, corretta, obbliga i senatori ad un particolarmente intenso lavoro, ed è pertanto grande merito del Senato quello di aver svolto l'importante ed imponente lavoro legislativo che il Presidente ha indicato. Di ciò il Governo è grato al Senato ed io, parlando a nome del Paese, dico che gli è grato il Paese.

All'augurio si associa quindi un vivo, caloroso ringraziamento.

Dopo di che, mi consentano gli amici che siedono a questo banco, di dire anche una parola a titolo personale. Il giorno in cui io oltre che Ministro del bilancio sono diventato Presidente del Consiglio, ho aperto un bilancio dell'attivo e del passivo, di questa posizione: le gioie, in quanto ci siano, e i dolori; le preoccupazioni e le soddisfazioni.

Ebbene, una delle prime voci che è iscritta in questo bilancio, di cui tirerò un giorno le somme per andare a sedere al mio consueto posto, la prima voce attiva, direi la più importante voce attiva, è quella di essere un Presidente del Consiglio senatore, dopo oltre 50 anni da che non vi era un Presidente del Consiglio Senatore (*vivi, generali applausi*), e di essere il primo Presidente del Consiglio senatore della Repubblica. Questo è per me motivo di grande soddisfazione, e mi sembra che io possa considerarlo come una doverosa restituzione al Senato di quel sentimento di cordialità e di amicizia di cui, nonostante tutto, io sono stato circondato in questa Assemblea.

Per questo, anche a nome personale, oltre che a nome del Governo, il mio ringraziamento, ed insieme con esso il mio augurio per le vostre vacanze, ed anche una parola di ringraziamento ad un altro settore, che veramente qualche volta qualche preoccupazione me la dà, la stampa. (*Ilarità*). Mi associo all'augurio che le è stato rivolto nella speranza di trovare in essa quella collaborazione sulla linea della verità, dalla quale nessuno ha il diritto di temere.

Grazie pertanto, signor Presidente, a lei e a tutto il Senato, e a voi altri che avete, lo dico con un certo sentimento di invidia, delle lunghe vacanze, buone vacanze! (*Vivi, generali applausi, cui si associano, dalle tribune della stampa, i giornalisti*).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Ministro degli affari esteri, per sapere se ritiene opportuno prendere accordi con il Ministro della pubblica istruzione al fine di istituire presso un Istituto Universitario un corso annuale o biennale di specializzazione per giovani laureati che aspirano ad esercitare la loro attività presso le Istituzioni europee.

Tale corso dovrebbe essere dotato di adeguate borse di studio, da consentire ai giovani più meritevoli la possibilità di frequenza senza gravare eccessivamente sulla famiglia, dovrebbe altresì consentire uno studio approfondito di almeno due lingue della Comunità Europea onde preparare funzionari capaci a

rappresentare degnamente il nostro Paese nei numerosi uffici delle nuove Istituzioni europee in corso di realizzazione (1186).

BATTISTA, SANTERO.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro del tesoro, per conoscere se e quando è stata definita la pratica di pensione di guerra di Salvati Enrico; posizione numero 691843 o n. 1248842 (3173).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà dato l'assegno vitalizio a Romolo Corucci fu Armando, infortunato civile di guerra; numero di posizione 1770914 (3174).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere come e quando è stata definita la pratica di pensione di Salvaterra Giuseppe; posizione n. 1379119 (3175).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere se e come è stata definita la pratica di pensione di guerra n. 1426423, riguardante Secco Lino Luigi, fu Secondo, classe 1909 (3176).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se è stata definita, e con quali risultati, la pratica di pensione di guerra di Stornelli Palmerino fu Luigi, posizione n. 1382443 (3177).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando e come è stata definita la pratica di pensione di guerra di Rota Luigi, padre del defunto militare Enrico; posizione n. 576019 (3178).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere se e come è stata definita la pratica di pensione di guerra di Scorpioni Domenico, fu Lorenzo, classe 1892; posizione n. 868840 (3179).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere perchè non si sottopone a una visita di revisione Grison Antonio, fu Ottavio, soldato nella 412ª Brigata Territoriale Mobile (posizione numero 1438717-*D*) che non è più in grado di parlare o di scrivere (3180).

LOCATELLI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se e quando l'Italia intende pagare il debito contratto nel 1956 con l'Unione Sovietica effettuando il ricambio della settimana del cinema italiano avvenuta nell'anno 1956 nell'U.R.S.S., con la settimana del cinema sovietico in Italia (3181).

BUSONI.

Al Ministro dell'interno, per sapere se, dopo oltre 17 anni dalla morte del Conte Piccolomini, il suo lascito, amministrato dalla creata fondazione Piccolomini, e che doveva servire in primo luogo per la creazione in Roma di una casa di riposo per artisti drammatici, dopo la transazione avvenuta della incresciosa causa istituita con l'Accademia di Arte drammatica, può essere finalmente destinata allo scopo primario a cui il testatore la destinò confidando sullo Stato che deve adempiere all'obbligo di dare una buona volta esecuzione alla sua volontà (3182).

BUSONI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere, se non si ravvisi la necessità di disporre che si provveda, con la massima urgenza, al completamento con macadam bituminoso della strada nazionale 182, che unisce il Jonio al Tirreno, passando per l'importante centro turistico di Gambarie d'Aspromonte; e ciò in considerazione del fatto che trattasi di un breve tronco stradale (5 km. circa) rimasto

a macadam all'acqua fra Cocuzzi e Pezzi in territorio del comune di Bagaladi (provincia di Reggio Calabria), e in considerazione anche del fatto che tale strada è della massima importanza per il turismo, per l'industria e il commercio, e che, non provvedendo tempestivamente, vi sarà grave pregiudizio per la strada medesima, il cui piano di rotolamento è in continuo disfacimento, i cui muri di sostegno sono in alcuni punti di già caduti con grave pericolo per il traffico (3183).

BARBARO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non creda di disporre, che si provveda, con la massima urgenza, alla bitumatura della importante strada, che da Polistena (provincia di Reggio Calabria) passa per San Giorgio Morgeto, e si ricongiunge nella zona di Lenza di Gerace alla trasversale appenninica Gioia Tauro-Gioiosa Jonica; e ciò in considerazione della grande importanza, sia commerciale, sia turistica delle zone attraversate da tale strada (3184).

BARBARO.

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 19,15).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA 561ª SEDUTA (25 LUGLIO 1957)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

ANGELINI Cesare (2937) . . . . . Pag. 23309
ASARO (2934) 23310
BARBARO (CALAUTI) (2990) 23310
BUSONI (2953) 23311
CAPPELLINI (2769, 2807) 23312, 23313
CERULLI IRELLI (3013) 23314
CIASCA (2916) 23314
DE LUCA Luca (2976) 23315
GIUSTARINI (3029) 23315
IMPERIALE (3022) 23316
IORIO (2974) 23316
LOCATELLI (3055) 23316
MASTROSIMONE (2920) 23317
MENGHI (3101) 23317
MONTAGNANI (2918) 23317
NACUCCHI (2910) 23318
SERENI (2871) 23319
VALENZI (2906, 2949) 23320, 23321
ANDREOTTI, *Ministro delle finanze* 22309, 23318
ANGELINI, *Ministro dei trasporti* . 23314, 23316, 23317
BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . 23311, 23315
CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio* 23310
CARLI, *Ministro del commercio con l'estero* . . . 23318
GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio* . . 23312, 23313
GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 23316, 23319, 23320
MORO, *Ministro della pubblica istruzione* 23315
MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* 23317
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 23321
TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 23310

ANGELINI Cesare. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga doveroso ridurre convenientemente la tassa di circolazione per i motofurgoncini adibiti al trasporto dei prodotti agricoli dalla produzione ai mercati in considerazione del fatto che i motofurgoncini si sono sostituiti ai veicoli a trazione animale per i quali è prevista la riduzione del 50 per cento sulla tassa in questione (2937).

RISPOSTA. — Si fa presente all'onorevole senatore interrogante che:

1) i motofurgoncini leggeri, della portata fino a 3 quintali, sono sottoposti al pagamento della tassa annuale di circolazione di lire 6.000 (N. B. alla tariffa F allegata al testo unico 5 febbraio 1953, n. 39, modificato con la legge 21 maggio 1955, n. 463) — frazionabile in importi bimestrali di lire 1.000 ognuno — la quale, come è evidente, non è gravosa;

2) i motofurgoncini normali, rientranti nella categoria degli autoveicoli, adibiti al trasporto cose, scontano, in base alla tariffa F, allegata al testo unico 5 febbraio 1953, n. 39, la stessa tassa prevista per gli autocarri, che viene calcolata in ragione della portata del veicolo.

Le vigenti disposizioni di legge non prevedono discriminazioni a seconda della varia utilizzazione degli autoveicoli in questione o della natura della merce trasportata o trasportabile, perchè, oltre a difficoltà d'ordine tecnico per la classificazione dei veicoli, in rapporto all'uso, sarebbe sommamente difficile, se non impossibile, accertare che un veicolo, che ha scontato la tassa per un determinato uso, venga in pratica adibito ad uso di-

verso, per il quale è dovuta una tassa maggiore.

Si soggiunge che, qualora si accedesse alla richiesta dell'onorevole interrogante, si verrebbe ad alterare, con pericolose conseguenze, l'attuale disciplina del tributo in parola, e si aprirebbe la strada ad analoghe richieste di altre categorie di utenti, richieste che si presenterebbero altrettanto meritevoli di considerazione.

Si fa presente, inoltre, a titolo di chiarimenti, che un motofurgoncino normale, della portata di quintali 15, è tenuto a corrispondere la tassa di circolazione annua di lire 18 mila — frazionabile in importi bimestrali di lire 3.000 — che non può considerarsi gravosa in rapporto alla quantità di merce trasportabile.

Il Ministro
ANDREOTTI.

ASARO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per far conoscere se risponde a verità che determinate imprese armatoriali, esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, così come risulterebbe per la SI.RE.NA., costringono gli equipaggi ad eseguire lavoro straordinario senza alcuna conseguente remunerazione, rifiutando di adeguare la tangente di panatica agli equipaggi, negando l'uso della cosiddetta « tavola rotonda » (a carico dell'armatore), limitandosi a corrispondere una irrisoria indennità di vitto e, in genere, trasgrediscono le norme prescritte dalle leggi o fissate nelle convenzioni di appalto.

In caso affermativo, il Ministro interrogato vorrà far conoscere se non ritenga necessario ogni efficace intervento e, particolarmente, il richiamo delle competenti Autorità portuali affinchè non trascurino la necessaria vigilanza al riguardo ed operino prontamente per la prevenzione e repressione di ogni irregolarità (2934).

RISPOSTA. — Informo l'onorevole interrogante che in merito a quanto da lui genericamente segnalato nella propria interrogazione non risulta sia stata avanzata alcuna specifica istanza al Ministero della marina mercantile, per cui non si ha motivo di svolgere verso le competenti Autorità marittime l'azione che egli richiede.

Qualora, invece, venissero denunziati concreti casi, che rendessero possibile l'accertamento di precise, singole responsabilità, il Ministero della marina mercantile non mancherà di svolgere immediatamente ogni possibile interessamento per eliminare le eventuali irregolarità.

Il Sottosegretario di Stato
TERRANOVA.

BARBARO (CALAUTI). — *Al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno ed ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere, anzitutto, per quali ragioni sia stata esclusa la sistemazione montana e valliva dell'intero bacino del Novito in provincia di Reggio Calabria e, inoltre, se non ritengano di dover riesaminare e ammettere tale sistemazione integrale in questo primo piano insieme con le seguenti opere:

1) il consolidamento degli abitati di Gerace, Canolo, Agnana, Siderno Superiore e Salvi di Siderno;

2) il risanamento delle frane: Principe, Carusetta, Longa, Salvi e Pedallopola, San Sebastiano nel comune di Siderno;

3) la sistemazione del Vallone Pachina e dei corsi minori nel comune di Canolo e di Agnana;

e ciò in considerazione dell'importanza della zona ed anche del grave stato di disagio economico in cui si dibattono quelle forti, laboriose, nobili popolazioni (2990).

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione anche per conto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

La sistemazione del bacino del Novito non è stata esclusa dai provvedimenti relativi alla attuazione della legge 26 novembre 1955, numero 1177, contenente provvedimenti straor-

dinari a favore della Calabria, giacchè nel secondo programma — 1957-58 — compilato dalla Cassa per il Mezzogiorno, d'intesa con il Comitato di coordinamento per la Calabria, sono stati compresi i seguenti interventi:

1) opere di consolidamento pendici franose nel bacino del Novito con particolare riferimento a quelle interessanti la strada Siderno-Canolo-Piani della Milea (Ente corpo forestale dello Stato), lire 60.000.000;

2) opere di difesa dall'erosione superficiale e consolidamento pendici del bacino del Novito, sottobacino Manfuso-Mutolo, Boccafumo-Liti (Ente opera valorizzazione Sila), lire 40.000.000.

Nello stesso bacino è prevista la costruzione della strada Canolo-Ciminà (Ente amministrazione provinciale di Reggio Calabria) per un importo di lire 120.000.000.

Circa il sollecitato consolidamento degli abitati di Gerace, Canolo, Agnana, Siderno Superiore e Salvi di Siderno, essi non sono previsti nei programmi esecutivi della sopracitata legge n. 1177 fino ad ora formulati. Peraltro, la Cassa non mancherà di esaminare le relative situazioni, onde, d'intesa con l'Ufficio del genio civile e con il Comitato regionale di coordinamento, venga considerato il loro inserimento in sede di programmazione dei prossimi esercizi.

In alcuni dei suddetti centri il Ministero dei lavori pubblici ha già eseguito opere di consolidamento per i seguenti importi:

a) Gerace, lire 13.000.000;

b) Canolo, lire 11.870.000;

c) Agnana, lire 2.200.000.

Inoltre, lo stesso Ministero, nel programma formulato nell'esercizio 1957-58, ha previsto altre opere del genere nell'abitato di Canolo per un importo di lire 8.000.000.

Per il risanamento delle frane denunciate dagli onorevoli interroganti, si fa presente che solo dopo accurati accertamenti geognostici sarà possibile determinare se ricorrano o meno gli estremi per includere Siderno Superiore e la frazione Salvi tra i Comuni da consolidare con i benefici previsti dalla legge 25 giugno 1906, n. 225.

Infine, per quel che concerne la sistemazione del Vallone Pachina e dei corsi minori dei comuni di Canolo e Agnana, si fa presente che è in corso di studio il complesso dei provvedimenti diretti a stabilire un piano organico di opere straordinarie per il raggiungimento dei fini di cui alla ripetuta legge n. 1177.

Il Ministro
CAMPILLI.

BUSONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risponde a verità la notizia di stampa che a Santa Giustina (frazione del comune di Mesola) un asilo infantile frequentato da circa 65 fra bimbe e bimbi che dovevano essere lasciati soli dai genitori occupati nei lavori stagionali, e posto in un fabbricato donato dall'Ente Delta ed attrezzato tramite la Prefettura con fondi degli aiuti internazionali con i quali si provvedeva pure alla distribuzione gratuita giornaliera di una refezione, è stato chiuso dal 1° maggio 1957 unicamente perchè il locale Parroco al posto di due assistenti laiche — retribuite sempre con fondi degli aiuti internazionali — si era incaponito a volere le suore che al momento neppure risultavano disponibili; e se è vero che la Prefettura si sarebbe limitata in conseguenza a ritirare l'attrezzatura dall'asilo e sono perciò rimasti senza asilo, senza refezione e senza assistenza sociale i 65 bimbi di Santa Giustina (2953).

RISPOSTA. — L'Ente per la colonizzazione del Delta padano costruì negli anni decorsi, nelle zone di riforma del basso ferrarese, un nuovo villaggio denominato Santa Giustina, abitato da circa 300 famiglie di assegnatari, dotandolo di servizi sociali e di un ampio asilo infantile.

In base ad accordi di massima intervenuti fra l'Ente anzidetto e la Presidenza dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, si convenne che l'A.A.I. avrebbe provveduto all'arredamento e alla gestione diretta degli asili di nuova costruzione previ accordi con i Parroci locali e con la collaborazione di appositi Comitati locali.

Per Santa Giustina di Mesola fu stipulata una convenzione fra il Parroco locale e l'Ufficio provinciale A.A.I. per il funzionamento nell'asilo in questione di due sezioni di scuola materna.

La convenzione ratificata della Direzione generale dell'A.A.I. ebbe effetto dal 1° aprile 1953, mentre, contemporaneamente, venne stipulato un contratto di cessione in uso all'A.A.I. dello stabile per un periodo di nove anni.

Perfezionatisi gli atti anzidetti, l'Ufficio provinciale A.A.I. attrezzò la nuova scuola materna con materiale didattico, mobili, arredamenti per la cucina, ecc. in guisa da renderla funzionante per due sezioni di 35 bambini ciascuno ed inviò sul posto due educatrici laiche, provviste di idoneo titolo, con onere a proprio carico.

All'inizio dell'attività i bambini frequentanti l'asilo furono 60 circa, ma successivamente tale numero diminuì sensibilmente tanto che nel gennaio 1957 il numero degli iscritti si era ridotto soltanto a 15 unità. Tale diminuzione era dovuta in gran parte alla circostanza che numerosi elementi erano passati alle scuole elementari, mentre nel modesto centro abitato l'incremento della popolazione era stato assai scarso.

In considerazione di ciò ed atteso anche il ritardo dell'Ente Delta padano nell'invio della sovvenzione mensile a suo tempo promessa per l'attività dell'asilo, pari a 20 lire giornaliere per ogni bambino assistito, il Parroco, nel dicembre 1956, ebbe a chiedere all'Ufficio A.A.I. la rescissione della convenzione sopracitata.

In conseguenza di tale richiesta l'Ufficio provinciale A.A.I. provvide in data 10 maggio corrente anno a ritirare l'attrezzatura ed a custodire l'immobile di cui è cessionario.

Per quanto concerne, poi, la sostituzione delle due maestre laiche con due suore, è risultato che essa era determinata dalla necessità del Parroco di disporre di religiose che l'aiutassero nell'opera di apostolato e di istruzione della gioventù femminile della parrocchia, oltre che verso i pochi minori ospiti dell'asilo.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza dell'articolo di apertura dell'ingegner Franco Lanza di Scalea, Presidente dell'E.Z.I., pubblicato sul n. 2 della rivista « Lo zolfo » dell'Ente zolfi italiani, col quale si solleva il problema « dell'ammodernamento dell'industria zolfifera »;

2) se il Ministero ha fatto i passi necessari per indurre la società Montecatini, concessionaria delle miniere di zolfo esistenti nelle Marche e nella Romagna, ad introdurre finalmente metodi moderni nell'estrazione e nella fusione del minerale;

3) se, nel quadro degli ammodernamenti suggeriti dai tecnici di tutto il mondo, il Ministro ravvisa la necessità di riprendere, a cura dell'E.Z.I., i rilievi geologici, le ricerche ed i sondaggi nelle zone non ancora esplorate del comune di Urbino in particolare e delle Marche in generale;

4) il numero dei permessi accordati in provincia di Pesaro-Urbino alla società Montecatini per il reperimento dello zolfo, indicando località, superficie, data di concessione e scadenza;

5) se la società Montecatini ha effettivamente rinunziato, e da quando, alla concessione della miniera di San Lorenzo in Zolfinelli, precisando la superficie liberata;

6) se è intenzione del Ministro di revocare i permessi accordati e non utilizzati dalla società Montecatini (2769).

RISPOSTA. — La necessità di riorganizzare e modernizzare le miniere di zolfo nazionali è stata sempre tenuta presente da questo Ministero. A tal fine, infatti, già con legge 12 agosto 1951, n. 748, è stato stanziato un fondo di nove miliardi di lire, fondo successivamente aumentato — con la legge 26 giugno 1956, n. 695 — a 12 miliardi di lire.

2) Le miniere di zolfo Perticara e Formignano, site nelle provincie di Pesaro e Forlì ed esercite dalla società Montecatini, vengono coltivate con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza dei rispettivi giacimenti. In particolare, per quanto riguarda il trattamento del materiale, si precisa che pres-

so la miniera Perticara è stato costruito, a scopo sperimentale, un moderno impianto di distillazione dello zolfo, sistema Masobello.

3) Tenuti presenti i risultati negativi dei rilevamenti geologici espletati nelle Marche — Romagna e considerata la limitatezza dei fondi disponibili, non si ravvisa l'opportunità di eseguire ulteriori prospezioni e sondaggi in detta regione.

4) La Montecatini non è titolare di permessi di ricerca per zolfo nella provincia di Pesaro, ove si eccettuino i due permessi « Fagnano » e « Savignano di Rigo » che, pur ricadendo quasi totalmente in provincia di Forlì, interessano per una limitata porzione della loro area anche la provincia di Pesaro.

Precisamente detti permessi sono ubicati nelle immediate adiacenze, verso nord e nord-est della concessione Perticara; e l'attività in essi svolta, nel quadro del programma di esplorazione di quel bacino zolfifero, attuato dalla Montecatini, ha contribuito a dissipare sostanzialmente le preoccupazioni che in passato si nutrivano sulle riserve di minerale ancora in posto nella miniera in parola.

5) La Montecatini ha rinunciato al permesso di ricerca « S. Lorenzo in Zolfinelli » in data 27 marzo 1952.

L'area del permesso in parola, attualmente libera da vincoli minerari, era di ettari 401.

6) Da quanto riferito al punto 4, risulta che non vi sono permessi di ricerca per zolfo « non utilizzabili » dalla società Montecatini.

Il Ministro
GAVA.

CAPPELLINI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere:

1) se sono stati concessi permessi per le ricerche petrolifere in provincia di Pesaro-Urbino;

2) a quali ditte o imprese tali permessi sono stati accordati;

3) località, superficie e durata delle concessioni;

4) se le ditte concessionarie hanno dato inizio, e con quale esito, alle ricerche e alle perforazioni (2807).

RISPOSTA. — Nella provincia di Pesaro-Urbino sono stati accordati quattro permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, denominati « Urbino », « Pesaro », « Marche-Montefelcino » e « Marche Pergola ».

Il permesso « Urbino », accordato all'AGIP-Mineraria, si estende per una superficie di Ha 60.000 circa, da Urbino fino a Monte Catria, e comprende i comuni di Fermignano, Fossombrone, Urbania, Acqualagna, Piobbico, Cagli e Cantiano. È stato accordato con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1954 e prorogato fino al 27 dicembre 1957.

Il permesso « Pesaro » è stato accordato alla Società idrocarburi Metauro, avente sede a Ferrara in via S. Stefano, 5.

Tale permesso, della superficie di Ha 44.400, si estende da Cattolica fino alla foce del Metauro per una larghezza media di Km. 13; scade il 9 novembre 1957.

I permessi « Marche-Pergola » e « Marche-Montefelcino » sono stati assegnati alla Società emiliana esercizi elettrici, con sede a Parma viale Bottego 6. Il permesso « Marche-Pergola », della superficie di Ha 31.000, interessa solo in parte (circa 1/4 della superficie) la provincia di Pesaro e precisamente i comuni di Pergola — Frontone e Serra S. Abbondio. È stato accordato con decreto ministeriale 9 novembre 1956 per la durata di anni 3.

Il permesso « Marche-Montefelcino », di Ha 19.000, ricade totalmente nella provincia di Pesaro e si estende da S. Angelo in Lizzola fino a Mondavio. È stato accordato con decreto ministeriale 9 novembre 1956 per la durata di anni tre.

Le ditte assegnatarie hanno tutte iniziato i lavori di ricerca. Precisamente, l'AGIP-Mineraria nel permesso « Urbino » ha eseguito due perforazioni profonde oltre 2.000 metri ciascuna, con risultato negativo; la Società idrocarburi Metauro nel permesso « Pesaro » ha svolto rilievi geologici e geofisici e si appresta ad eseguire un sondaggio profondo; la Società emiliana esercizi elettrici nei permessi « Mar-

che-Pergola » e « Marche-Montefelcino » ha dato già inizio alle prospezioni geofisiche ed ai rilevamenti gravimetrici.

Il Ministro
GAVA.

CERULLI IRELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che il centro ferroviario di Tortoreto (Teramo) serve uno dei più ampi ed importanti retroterra della provincia, chiede di conoscere:

1) per quale motivo il numero dei treni che sostano nella predetta stazione si è andato sempre più assottigliando, e da ultimo si è giunti a ridurre ad un solo minuto la fermata del treno n. 1780, impedendo con ciò il regolare servizio di carico e scarico, il quale servizio non potrà nemmeno essere fatto dal treno n. 1784 perchè sostituito, a partire dal 2 giugno 1957, dalla automotrice AT 850 non autorizzata al trasporto ed al ricevimento di pacchi;

2) per quale motivo nella citata stazione non è stato ancora ricostruito il fabbricato della piccola velocità, distrutto dalla guerra, indispensabile all'intenso traffico locale e perchè non si provvede ad attrezzare la stazione stessa che, si ripete, serve l'intera vallata della Vibrata, con quel decoro e quella decenza richiesti dall'importanza stessa del centro;

3) per quale motivo infine, a seguito del decreto presidenziale n. 654 del 29 maggio 1956, non si è ancora provveduto ad aggiungere alla stazione la denominazione di Alba Adriatica, il che ha generato e genera non pochi equivoci (3013).

RISPOSTA. — Al riguardo pregiomi comunicare:

1) Nessuna riduzione del numero dei treni viaggiatori aventi fermata a Tortoreto-Nereto-Controguerra è stata attuata con nuovo orario del 2 giugno u.s.. Da tale data è stata disposta la sostituzione con automotrici tra Ancona e Pescara di una coppia di treni a vapore, con notevole miglioramento del servizio viaggiatori locale.

La sosta a Tortoreto del treno 1780 è stata ridotta da 3 a 1 minuto, sia per ragioni di impostazioni d'orario, sia perchè tale sosta è stata ritenuta in linea di massima sufficiente per le esigenze di detta località. Comunque è consentito, quando ve ne è la necessità, il perditempo di 1 o 2 minuti per l'espletamento dei vari servizi.

2) Per quanto riguarda il magazzino merci comunico che, dati i limitati impegni di traffico della stazione e l'esistenza di un locale in atto adibito a ricovero merci, la sua ricostruzione non è ritenuta per ora indispensabile; d'altra parte occorre tener presente che deficienze di maggiore entità in altri impianti anche più importanti della Rete, non possono essere eliminate per mancanza di fondi.

Circa le altre attrezzature della stazione, sono state di recente apportate migliorie all'illuminazione del piazzale interno, mentre altri provvedimenti, come il prolungamento dei marciapiedi, potranno essere attuati, in futuro, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con le più urgenti esigenze delle altre stazioni della Rete.

3) Per quanto riguarda la nuova denominazione da dare alla stazione in oggetto, sono ancora in corso pratiche con la prefettura di Teramo, per la concessione del relativo nulla osta.

Il Ministro
ANGELINI.

CIASCA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri.* — Per sapere se sono esatte le notizie date dai quotidiani e in modo particolare da « Il Tempo » del 28 aprile 1957, circa numerosi autentici capolavori dell'arte italiana migrati all'estero in modo più o meno irregolare; e, in caso affermativo, per sapere quali provvedimenti abbiano preso o intendano prendere, affinchè cessino le illecite migrazioni del nostro patrimonio artistico e culturale, e possano essere eventualmente recuperate le opere d'arte illegittimamente trafugate (2916).

RISPOSTA. — Informo l'onorevole interrogante che il Ministero della pubblica istruzione ha provveduto a svolgere opportune indagini in merito alle opere d'arte esportate in America e attualmente alla Galleria Nazionale di Washington.

Si tratta di indagini laboriose, dato l'elevato numero di opere cui si riferiscono gli accertamenti e tenuto conto che parte di esse risultano uscite dall'Italia alcuni decenni or sono.

Mi riserbo, quindi, di fornire all'onorevole interrogante notizie precise non appena possibile.

Il Ministro
MORO.

DE LUCA Luca. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che nei riguardi del professore Giuseppe Zaccone, da Catanzaro, ancora non si è provveduto ad emettere il decreto di riliquidazione della pensione, in conseguenza della legge delega e ciò ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e della legge 2 luglio 1956, n. 734, nonostante che lo stesso Ministero desse allo interessato affidamenti in merito con nota n. 1934, pos. 18.398, del 28 febbraio 1957;

se in considerazione che una sollecita riliquidazione andrebbe a vantaggio del richiedente, in quanto allo stato attuale il professor Zaccone usufruisce, per questioni contabili controverse, di una pensione decurtata, vale a dire di pensione ad onere ripartito tra Ministero e comune di Catanzaro, non ritiene giusto ed indilazionabile dare disposizioni perchè il decreto stesso sia emesso con immediatezza (2976).

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1956/20, ha già provveduto alla riliquidazione della pensione in favore dell'ex insegnante elementare Zaccone Peppino fu Salvatore, dandone notizia all'interessato, com'è noto all'onorevole interrogante, con lettera n. 1934 del 28 febbraio 1957.

Il ruolo provvisorio di pagamento è stato trasmesso all'ufficio provinciale del tesoro di Catanzaro in data 16 marzo 1957 con elenco numero 7.

Ciò stante, nessun altro adempimento deve adottare il Ministero nei confronti del pensionato il quale, ove lo ritenga opportuno, potrà rivolgere premure al suddetto Ufficio provinciale del tesoro per il pagamento degli arretrati.

Il Ministro
MORO.

GIUSTARINI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Premesso che il prefetto di Pisa avvalendosi del regio decreto luogotenenziale 27 maggio 1946, n. 556, ha confermato un certo professor Torti quale rappresentante dei Comuni in seno al Consiglio provinciale del Patronato scolastico senza che il predetto Torti fosse stato designato dai Comuni della Provincia, come sarebbe stato invece indispensabile, e considerato che tale arbitrario provvedimento offende i princìpi della democrazia, l'interrogante chiede di conoscere come il Governo ritenga di intervenire per eliminare il lamentato arbitrio e per dar modo ai Comuni della Provincia di segnalare il proprio candidato (3029).

RISPOSTA. — La designazione, da parte del prefetto di Pisa, del rappresentante dei Comuni in seno al Consiglio scolastico provinciale è conforme ad una giusta interpretazione del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 556.

Invero, è da ritenere che tale competenza prefettizia, *ex* articolo 6 del regio decreto-legge citato, permanga tuttora e ciò fino a quando non verrà emanato l'apposito regolamento previsto dal 9° comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge medesimo, a mezzo del quale dovrà stabilirsi in quale modo il rappresentante dei Comuni della Provincia — al di fuori di quello capoluogo — dovrà essere designato.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

IMPERIALE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se nei confronti del Dopolavoro ferroviario non intende applicare il decreto-legge del 1945 con il quale veniva stabilito che l'Opera nazionale dopolavoro (O.N.D.) si chiamasse Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) e che i dopolavoro locali ed aziendali venissero definiti Circoli ricreativi per l'assistenza ai lavoratori (C.R.A.L.) (3022).

RISPOSTA. — Con il regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, venne istituito il Dopolavoro ferroviario, con nette caratteristiche di autonomia strumentale e finanziaria rispetto all'Opera nazionale dopolavoro.

Tale posizione giuridica, stabilita in relazione alla configurazione dell'Azienda ferroviaria e per le stesse esigenze che differenziano detta Azienda dalle altre Amministrazioni dello Stato, è stata evidentemente ribadita con il decreto legislativo luogotenenziale 22 agosto 1945, n. 624, concernente il cambiamento di denominazione dell'O.N.D., che, riferendosi soltanto ad un Ente la cui competenza, nei confronti del Dopolavoro ferroviario, era, al momento della sua emanazione, esclusa dalle leggi preesistenti, ha lasciato fuori della sua sfera d'applicazione il Dopolavoro ferroviario.

Giova notare al riguardo che detto provvedimento ottenne, appunto ai fini della precitata esclusione, la preventiva adesione del Ministro dei trasporti.

Le considerazioni esposte sono tuttora valide e quindi non si ravvisa l'opportunità di provocare alcuna variante formale in seno al Dopolavoro ferroviario, al cui potenziamento, sempre nell'ambito della vita aziendale ferroviaria, si sta provvedendo a cura degli organi competenti.

Il Ministro
ANGELINI.

IORIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire per aumentare la assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa al comune di Larino (Campobasso).

Detta assegnazione, limitata dal Comitato provinciale a soli 12 alloggi, ha evidentemente ignorato la grave situazione dell'edilizia popolare in Larino (2974).

RISPOSTA. — Mi corre l'obbligo di fare rilevare alla signoria vostra onorevole che il Comitato di attuazione del piano I.N.A.-Casa ha assegnato al comune di Larino il contingente che risultava in base al numero dei lavoratori ed agli indici di affollamento e disoccupazione stabiliti dalle norme vigenti, in rapporto alle somme disponibili nel settennio di attuazione del piano di alloggi per lavoratori.

Il contingente medesimo — pari a 12 alloggi — non può, pertanto, subire variazioni nel senso desiderato.

Il Ministro
GUI.

LOCATELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere perchè la « Freccia del Vesuvio », in partenza da Milano alle ore 8,32, da diversi giorni procede irregolarmente, con fermate involontarie e perchè nel giorno 2 luglio 1957 è rimasta ferma a Orte per quasi due ore senza essere inoltrata a Roma da una macchina a vapore (3055).

RISPOSTA. — Il treno R. 521 giunge attualmente a Roma con un ritardo medio di circa 19 minuti, dovuto soprattutto all'esistenza di numerosi rallentamenti, in dipendenza della rilevante quantità di lavori in corso per il miglioramento della linea. Infatti sull'intero percorso Milano — Roma i treni subiscono, per detta ragione, complessivamente ben 28' di ritardo ai quali spesso si aggiungono altri perditempi, per cause varie di servizio, che in buona parte vengono ricuperati.

Circa l'eccezionale ritardo verificatosi ad Orte il giorno 2 corrente, preciso che la sosta di 85 minuti avutasi in quella stazione fu causata da mancanza di tensione sulla linea elettrica di contatto a causa del disservizio delle centrali della Società Terni, estesosi alla rete delle Ferrovie dello Stato, e di tutte le Aziende

elettriche dell'Italia Centro Meridionale alimentate dalla Terni.

Durante tale disservizio l'Amministrazione ferroviaria ha adottato, ove era possibile, provvidenze atte a ristabilire una certa normalità nella alimentazione della propria rete, attivando alimentazioni di soccorso da altre centrali o da altre reti con le quali la rete F.S. è collegata, ma nella zona di Orte ciò non è stato possibile anche perchè le Aziende elettriche di Roma (Soc. Romana e ACEA) erano anch'esse fuori servizio e non potevano dare alcun contributo alla Ferrovie dello Stato.

Comunque, il ritardo subito ad Orte dal treno in questione fu inferiore al tempo necessario per l'approntamento delle locomotive a vapore ed al perditempo che la trazione a vapore avrebbe procurato e pertanto, in considerazione di ciò, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di tale eccezionale provvedimento.

Il Ministro
ANGELINI.

MASTROSIMONE. — *Al Ministro dei trasporti ed all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere quali motivi hanno determinato la soppressione del posto di pronto soccorso della Croce Rossa alla stazione centrale delle Ferrovie dello Stato nella città di Napoli, quando è universalmente riconosciuta l'altissima funzione che tali posti di pronto soccorso hanno nelle stazioni ferroviarie di tutto il mondo (2920).

RISPOSTA. — Poichè la materia che forma oggetto della presente interrogazione rientra nella prevalente competenza di questo Alto Commissariato, si risponde quanto segue anche a nome del Ministero dei trasporti.

Presso la stazione ferroviaria di Napoli funziona attualmente un ambulatorio medico, gestito dalle Ferrovie dello Stato, con orario dalle ore 8 alle 22 nei giorni feriali e con presenza di infermieri per tutta la durata dello orario di apertura e di medici dalle 8 alle 18.

Si fa presente, con l'occasione, che il posto di pronto soccorso della C.R.I., istituito nella Stazione Centrale di Napoli durante l'ultima guerra per motivi contingenti, è stato soppresso per disposizione del Comitato Centrale. Lo impianto ed il funzionamento dei posti di pronto soccorso presso le stazioni delle Ferrovie dello Stato rientra, infatti, tra i compiti integrativi della C.R.I., che l'ente realizza solo in casi di emergenza e sempre che il servizio non possa essere diversamente assicurato.

L'Alto Commissario
MOTT.

MENGHI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se intenda intervenire affinchè abbia termine il provvedimento di arretramento in via Carlo Felice in Roma del capolinea degli autoservizi della provincia. Le proteste dei cittadini che quotidianamente arrivano dalla provincia nella Capitale e da questa si diramano nei paesi limitrofi sono state unanimi e gravi sono i disagi e il danno economico inflitti ai viaggiatori (3101).

RISPOSTA. — Lo spostamento del capolinea del gruppo degli autoservizi provenienti dalla via Appia e dalla via Tuscolana, dal viale Castro Pretorio e da piazza dei Cinquecento a via Carlo Felice (S. Giovanni) è stato attuato in dipendenza della determinazione adottata dal comune di Roma, nell'ambito della sua competenza in materia di viabilità, al fine di decongestionare il traffico urbano ed assicurare maggiore sicurezza alla circolazione stradale.

Peraltro tale spostamento ha carattere sperimentale e quindi non pregiudica l'adozione di eventuali diverse determinazioni che si rendessero necessarie per conciliare le correlative esigenze dell'interesse del pubblico con quelle della circolazione.

Il Ministro
ANGELINI.

MONTAGNANI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere le ragioni in base alle quali alla Ditta « UMMA » dell'ingegnere

A. Calandrino di Milano, via Filippo Turati, n. 30, non è stata accordata licenza di importazione dagli U.S.A. di supporti con cuscinetti incorporati per un valore di un migliaio di dollari, supporti che avrebbero dovuto essere forniti dalla Società « Stephens and Adamson » rappresentata in Italia dalla Società UMMA (2918).

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione sopra descritta, si comunica che questo Ministero ha dato accoglimento alla richiesta della ditta UMMA dell'ingegner Calandrino, Milano, per l'importazione dagli U.S.A. di numero 201 supporti con cuscinetti.

Il Ministro
CARLI.

NACUCCHI. — *Ai Ministri delle finanze e della agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritengano di prendere in esame la situazione di disagio e di estrema apprensione creatasi nei piccoli e numerosi viticoltori consociati nelle Cantine sociali, in seguito a recente mutamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, che ha ritenuto detti Enti soggetti all'imposta di ricchezza mobile categoria B) anche se — in sede di formazione delle tariffe agrarie — lo stesso reddito era stato tassato a carico del singolo socio, proprietario e possessore del fondo. Le attuali condizioni della viticoltura italiana impongono il ricorso alle lavorazioni delle uve in forma associativa, per dare ai piccoli e medi agricoltori il minimo di tranquillità durante la vendemmia, onde non siano esposti all'alea delle oscillazioni di mercato in tale periodo, mentre un inasprimento fiscale scoraggierebbe i viticoltori facendoli desistere dagli enormi sforzi e sacrifici che compiono per costituire le Cantine sociali. In questo momento di crisi un provvedimento diretto a sancire la intassabilità delle Cantine sociali in imposta di ricchezza mobile categoria B), dopo un'incerta contrastante giurisprudenza, conseguente a migliaia di controversie amministrative e giudiziarie (da ascriversi ad una legislazione piuttosto lacunosa) ridarebbe un poco di fiducia ai viticoltori.

Consta allo scrivente che sul medesimo oggetto hanno interrogato i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, e delle finanze anche gli onorevoli Troisi e Danieli; il disagio che si è venuto a creare è grave e sentito da tutti; pertanto si desidera conoscere con cortese urgenza se i Ministri interrogati ritengano di promuovere sollecitamente opportuni provvedimenti (2910).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con le sentenze n. 127 e 128 del 19 gennaio corrente anno, nelle cause rispettivamente promosse dalla Società cooperativa ionica tabacchi e dal Consorzio produttori vini e mosti rossi da taglio, la Suprema Corte di cassazione, modificando la sua precedente giurisprudenza, ha ritenuto che i redditi delle Cantine sociali e delle Associazioni di produttori in genere debbono essere assoggettati all'imposta di ricchezza mobile di categoria *B*. Ciò perchè, quando nella lavorazione e manipolazione successiva dei prodotti si inserisce un altro soggetto che non sia il proprietario o uno dei suoi ausiliari, si produce un reddito, che non è, correttamente, qualificabile come agrario, ma che è un vero e proprio reddito mobiliare di categoria *B*. Da rilevare che le menzionate massime della Corte di cassazione confermano gli antecedenti orientamenti giurisprudenziali della Commissione centrale delle imposte.

In presenza di siffatti princìpi, questo Ministero ha dato disposizioni agli Uffici distrettuali delle imposte dirette di uniformarvisi, avvertendo, però, per motivi di equità, che ai nuovi accertamenti non sia dato effetto retroattivo e che le tassazioni abbiano decorrenza dall'esercizio finanziario 1957-58.

La chiarificazione conseguente alle summenzionate sentenze della Corte di cassazione non rende necessaria, almeno per l'immediato futuro, l'adozione di nuove disposizioni legislative. È, però, da precisare che lo schema di testo unico delle imposte dirette, in corso di esame presso l'apposita Commissione parlamentare, dichiara (articolo 80, lettera *a*)

non soggetti all'imposta di ricchezza mobile « i redditi che vengono realizzati da Società cooperative ed Associazioni, comunque costituite, mediante la manipolazione o la trasformazione, nei limiti dell'esercizio dell'agricoltura, dei prodotti conferiti dai soci in misura non eccedente la produzione dei fondi propri o condotti in affitto, a mezzadria o colonìa ».

Il Ministro
ANDREOTTI.

SERENI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza:

che i bilanci di gran parte delle Casse mutue comunali per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti si chiudono con elevati disavanzi in conseguenza della esiguità delle quote messe a loro disposizione;

che in relazione a tale situazione finanziaria deficitaria, le predette Casse mutue comunali si trovano nella materiale impossibilità di provvedere alla erogazione dell'assistenza a favore degli aventi diritto nelle forme previste dalla legge vigente in materia, senza dover ricorrere all'applicazione di sensibili maggiorazioni sulle quote a carico dei coltivatori diretti interessati, le cui condizioni economiche sono, come è noto, particolarmente depresse e tali da non consentire ulteriori gravami;

che presso la Federazione nazionale delle Casse mutue esistono inutilizzati cospicui avanzi di bilancio, ammontanti a diversi miliardi di lire, e che analoghe disponibilità finanziarie esistono presso alcune Casse mutue provinciali per decine di milioni di lire, con i quali si potrebbero sanare le situazioni deficitarie delle Casse mutue comunali al fine di metterle in condizione di erogare le prestazioni assistenziali dovute.

In relazione a quanto sopra, si chiede se il Ministro non ritenga necessario intervenire presso la Federazione nazionale delle Casse mutue e le sopra accennate Casse mutue provinciali e disporre che le stesse mettano con tutta urgenza a disposizione delle Casse mutue comunali quelle somme che si rendano indispensabili per soddisfare i compiti loro demandati per legge e garantire in tal modo ai coltivatori diretti mutuati l'assistenza di malattia nelle forme previste (2871).

RISPOSTA. — In ordine a quanto rappresentato e richiesto con la interrogazione, si chiarisce quanto segue.

Come è noto, alla S.V. onorevole, il contributo dello Stato lire (1.500 *pro capite*) è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia coltivatori diretti ed è ripartito a cura della Federazione stessa fra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assicurati.

Il contributo a carico delle Aziende è riscosso dal Servizio contributi unificati ed è versato alla Federazione nazionale per la ripartizione tra le Casse mutue provinciali, mentre, infine, il contributo *pro capite* (a carico dei coltivatori diretti) è riscosso anche esso dal Servizio contributi unificati ed è versato alle Casse mutue provinciali per la devoluzione alle Casse mutue comunali in base al numero dei rispettivi assicurati.

Tale contributo, per il primo anno di applicazione della legge, è fissato in lire 750 *pro capite*.

In sostanza, mentre alle Casse mutue provinciali è destinato il contributo statale ed il contributo aziendale (in complesso lire 2.250), alle Casse mutue comunali è destinato il solo contributo *pro capite* di lire 750, e ciò perchè le Casse mutue provinciali hanno il compito di erogare le prestazioni di assistenza ospedaliera, di assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa, nonchè di assistenza ostetrica specialistica, mentre le Casse mutue comunali hanno un compito notevolmente più limitato, quale quello di erogare le prestazioni di assistenza medica generica a domicilio ed in ambulatorio, nonchè di assistenza ostetrica generica.

Le mutue comunali possono deliberare una eventuale quota integrativa di contributo a carico dei propri iscritti per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e per la estensione delle pre-

stazioni nelle forme facoltative, tranne che il maggior costo dipenda da epidemie o da altri eventi straordinari.

Alla stregua di quanto sopra esposto le Casse mutue comunali hanno diritto soltanto a percepire lire 750 *pro capite* per l'attuazione dei loro compiti assistenziali generici e la Federazione nazionale per legge è tenuta a corrispondere soltanto tale cifra.

Le eventuali maggiori spese incontrate per prestazioni assistenziali generiche facoltative ed integrative devono essere ripartite dalle Mutue comunali fra i propri iscritti, con deliberazione soggetta all'approvazione delle Casse mutue provinciali.

Si fa rilevare, peraltro, che alle Casse mutue comunali, che hanno deliberato l'applicazione del contributo integrativo, nelle more della procedura per la riscossione, prevista dalle norme vigenti, le Casse mutue provinciali competenti per territorio hanno intanto anticipato le somme necessarie per il loro funzionamento.

Viene così assicurata l'erogazione delle prestazioni relative all'assistenza generica di competenza delle Casse mutue comunali.

Il Ministro
GUI.

VALENZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per richiamare la direzione della Manifattura tabacchi G. Ferrari di Napoli al rispetto dell'orario di lavoro stabilito dalle leggi. L'attuale orario di servizio, infatti, costringe le maestranze ad una permanenza nella fabbrica di nove ore al giorno (con l'interruzione di lavoro di mezz'ora) mentre l'articolo 106 del regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 2960, stabilisce che le ore giornaliere di lavoro siano sette e l'articolo 4 della legge 11 gennaio 1956 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) prevede tassativamente il compenso del lavoro straordinario, al di là delle sette ore prescritte: e quali misure ha preso per obbligare la direzione della Manifattura tabacchi ad effettuare il pagamento delle ore di straordinario fin qui effettuate con il nuovo orario (2906).

RISPOSTA. — Sulla scorta delle risultanze acquisite, a seguito degli accertamenti disposti da questo Ministero su quanto forma oggetto della interrogazione della S. V. onorevole, si è in grado di comunicare che nella Manifattura tabacchi G. Ferrari di Napoli sono occupati impiegati ed operai: i primi effettuano 8,30 ore di lavoro al giorno, di cui 7,30 normali ed 1 retribuita come straordinaria, salvo il sabato in cui eseguono 4,30 ore di lavoro ordinario ed 1 ora di straordinario; i secondi osservano, invece, un orario di 7,30 ore dal lunedì a venerdì e di ore 4,30 il sabato.

Per quanto riguarda gli impiegati, vi è effettivamente un supero di mezz'ora al giorno non retribuita come straordinaria, poichè lo articolo 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, stabilisce un orario giornaliero di sette ore che non sembra compensabile, in caso di supero, con altre giornate (nella specie il sabato) in cui si esegue un orario inferiore.

Diverso è invece il caso degli operai, che eseguono anch'essi ore 7,30 di lavoro dal lunedì al venerdì e ore 4,30 il sabato, ma per i quali, in base all'articolo 21 e seguenti del testo unico sui salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, l'orario è di 48 ore settimanali ripartite in 8 ore al giorno, salva facoltà dell'Amministrazione di ridurre detti orari compensando la riduzione con prolungamenti in altri giorni lavorativi.

Ciò stante, la segnalazione contenuta nella interrogazione deve riferirsi agli impiegati. Comunque, non ricorrono le circostanze per un intervento di questo Ministero, trattandosi di pubblici dipendenti dotati, com'è noto, di un particolare stato giuridico, per cui la competenza in materia spetta al Ministero delle finanze.

A quanto consta, comunque, l'attuale orario degli impiegati predetti sarebbe stato determinato da esigenze tecniche ed organizzative.

Il Ministro
GUI.

VALENZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei confronti dei dirigenti della Casa penale per minorati fisici di Parma per far cessare il regime di terrore e di esoso sfruttamento cui vengono sottoposti gli infelici ivi rinchiusi; e per fare in modo che i prezzi della cantina non superino certi limiti e che le paghe dei detenuti che lavorano siano conformi alle tabelle ministeriali (2949).

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che, dagli accertamenti eseguiti, non è risultato affatto che nella Casa penale per minorati fisici di Parma sia stato instaurato, da parte dei dirigenti, un regime di terrore e di esoso sfruttamento. Invero ai detenuti che lavorano vengono corrisposte le mercedi nella misura stabilita dalle tabelle ministeriali; i provvedimenti disciplinari sono adottati con criteri ispirati alla massima umanità e non sono state mai inflitte punizioni con riduzione di vitto, avuto riguardo alla particolare condizione fisica dei detenuti di detto Istituto.

Anche per quanto concerne i prezzi di vendita dei generi di sopravvitto, la Direzione dell'Istituto applica scrupolosamente le disposizioni ministeriali, esigendo, dall'appaltatore del mantenimento, che tali prezzi non siano superiori a quelli praticati negli esercizi più modesti del luogo. A titolo dimostrativo si elencano i prezzi dei generi di maggior vendita: pasta al sugo lire 70 per razione; bistecca di vitello con contorno di patate lire 300 per razione; vino lire 120 al litro; uova lire 26 cadauna; zucchero lire 246 al chilogrammo; cipolle lire 50 al Kg.; sale fino lire 70 al Kg.; burro lire 95 l'etto; pancetta lire 90 l'etto; vino comune in bottiglia lire 125 cadauna; polvere idrolitina lire 100 ogni scatola; prosciutto lire 220 l'etto; biscotti lire 250 al Kg.; formaggio gorgonzola lire 80 l'etto; formaggio grana lire 100 l'etto; aceto lire 7 il dl.; acciughe salate lire 90 l'etto; sarde salate lire 65 l'etto; marmellata lire 250 al chilogrammo.

Si segnala, infine, la opportunità di citare fatti precisi, invece di formulare accuse generiche e generali, al fine di mettere le autorità competenti in condizioni di rispondere in modo preciso e di intervenire decisamente.

Il Sottosegretario di Stato
SCALFARO.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA 561ª SEDUTA (25 LUGLIO 1957)

ELENCO DI ORDINANZE EMESSE DA AUTORITÀ GIURISDIZIONALI PER IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ DELLA CORTE COSTITUZIONALE

INDICE

Corte suprema di Cassazione, Sezioni unite civili — Ordinanze nn. 388, 389 . . . . *Pag.* 23325
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale — Ordinanza n. 390 23325
ARCIDOSSO — Ordinanza del Pretore n. 391 . . . 23326
BARI — Ordinanza del Tribunale nn. 398, 399 . 23326
BENEVENTO — Ordinanza del Pretore n. 385 . . . 23325
BRENO — Ordinanza del Pretore n. 392 23326
COMO — Ordinanza del Pretore n. 393 23326
FIRENZE — Ordinanza del Pretore n. 394 . . . 23326
MADDALONI — Ordinanza del Pretore n. 397 . . . 23326
MARCIANISE — Ordinanza del Pretore n. 396 . . . 23326
MINEO — Ordinanza del Pretore n. 386 23325
NAPOLI — Ordinanza del Pretore n. 387 23325
PINEROLO — Ordinanza del Tribunale n. 395 . . . 23326
PISCIOTTA — Ordinanza del Pretore n. 401 . . . 23326
VICENZA — Ordinanza della Corte d'Assise n. 400 23326

385. Ordinanza del Pretore di Benevento — in data 28 novembre 1956 — nel procedimento penale a carico di D'AURIA Giuseppe, per il giudizio di legittimità sull'articolo 510, primo comma, del Codice di procedura penale, in relazione all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione.

386. Ordinanza del Pretore di Mineo — in data 13 dicembre 1956 — nel procedimento penale a carico di SCACCIANOCE Sebastiano, per il giudizio di legittimità sugli articoli 404 del Codice penale e 1 del Trattato Lateranense, in relazione agli articoli 7 e 8 della Costituzione.

387. Ordinanza del Pretore di Napoli — in data 17 gennaio 1957 — nel procedimento penale a carico di CUTOLO Eugenio per il giudizio di legittimità sul decreto ministeriale 4 febbraio 1953.

388. Ordinanza della Corte suprema di cassazione a Sezioni unite — in data 28 gennaio — nella causa civile fra l'ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA contro la Società per azioni CARTIERA ITALIANA ed altri, per il giudizio di legittimità sulla legge 28 marzo 1956, n. 168, in relazione agli articoli 23, 81 e 42 della Costituzione, nonchè per difformità dei testi approvati rispettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

389. Ordinanza della Corte suprema di cassazione a Sezioni unite — in data 28 gennaio — nella causa civile fra l'ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA e la Società per azioni CARTIERA AMBROGIO BINDA ed altri, per il giudizio di legittimità sull'articolo 1, ultimo comma della legge 13 giugno 1940, n. 868, in relazione agli articoli 23, 70, 76, 77, 81 e 87 della Costituzione, nonchè sulla legge 28 marzo 1956, n. 168, in relazione all'articolo 70 ed agli articoli 23, 54, 41, 53, 76, 77, 89, 97, 100 e 136 della Costituzione.

390. Ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale — in data 25 febbraio 1957 — nella controversia SOCIETÀ SQUINZANO contro AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, per il giudizio di legittimità sull'articolo 26, secondo comma, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, in relazione agli articoli 111, secondo

comma, 103, primo comma e 113, secondo comma della Costituzione.

391. Ordinanza del Pretore di Arcidosso — in data 26 febbraio 1957 — nel procedimento penale a carico di GIRO Elvira e GRAZIANI Leonetto per il giudizio di legittimità sull'articolo 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione agli articoli 8, 17, 19 e 20 della Costituzione, alla legge 24 giugno 1929, n. 1159 ed al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 285.

392. Ordinanza del Pretore di Breno — in data 5 aprile 1957 — nel procedimento penale a carico di GABOSSI Fausto, per il giudizio di legittimità sull'articolo 158, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 16, secondo comma, della Costituzione.

393. Ordinanza del Pretore di Como — in data 29 aprile 1957 — nel procedimento penale a carico di MACCARONE Giovanni, per il giudizio di legittimità sull'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

394. Ordinanza del Pretore di Firenze — in data 13 maggio 1957 — nel procedimento penale a carico di FERRO Girolamo, per il giudizio di legittimità sull'articolo 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, in relazione all'articolo 33 della Costituzione.

395. Ordinanza del Tribunale di Pinerolo — in data 18 maggio 1957 — sul ricorso della Società per azioni AR.CO. per il giudizio di legittimità sugli articoli 1, 2, 5 e 14 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e sul regio decreto 20 marzo 1942, n. 239, in relazione agli articoli 3, 15, 41, 42, 47 e 53 della Costituzione.

396. Ordinanza del Pretore di Marcianise — in data 31 maggio 1957 — nella causa civile FOGLIA Vincenza in GRAUSO contro MODESTO Raimondo, per il giudizio di legittimità sulla legge 20 dicembre 1956, n. 1422, in relazione agli articoli 3, 24, e 42 della Costituzione.

397. Ordinanza del Pretore di Maddaloni — in data 5 giugno 1957 — nella causa civile CARBONE Mattia contro GALLO Gabriele per il giudizio di legittimità sulla legge 20 dicembre 1956, n. 1422, in relazione all'articolo 3 della Costituzione.

398. Ordinanza del Tribunale di Bari — in data 6 giugno 1957 — nella causa civile VISOCCHI Margherita contro SEZIONE SPECIALE PER LA RIFORMA FONDIARIA DELL'ENTE PER LO SVILUPPO E TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA E LUCANIA, per il giudizio di legittimità sul decreto presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3310, in relazione all'articolo 76 della Costituzione.

399. Ordinanza del Tribunale di Bari — in data 6 giugno 1957 — nella causa civile LO MUZIO Lorenzo contro SEZIONE SPECIALE PER LA RIFORMA FONDIARIA DELL'ENTE PER LO SVILUPPO E TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA e LUCANIA, per il giudizio di legittimità sul decreto presidenziale 27 maggio 1952, n. 793, in relazione all'articolo 76 della Costituzione.

400. Ordinanza della Corte d'Assise di Vicenza — in data 12 giugno 1957 — nel procedimento penale a carico di MENTEGAZZI Antonio, per il giudizio di legittimità sull'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, in relazione all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.

401. Ordinanza del Pretore di Pisciotta — in data 14 giugno 1957 — nel procedimento penale a carico di RAIMONDO Domenico Antonio e BERTOLINI Domenico, per il giudizio di legittimità sull''articolo 4 della legge 24 luglio 1930, n. 1278, in relazione all'articolo 35 della Costituzione.

Dott ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti